

Policy ECG

Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate

19 dicembre 2023
policy ecg-pc-eni spa_it_r01



■ INDICE

A. LINEE FONDAMENTALI	4
■ A.1 INTRODUZIONE	4
A.1.1 Management Summary	4
A.1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento	5
■ A.2 DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E ACRONIMI	6
■ A.3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO E ATTIVITÀ A RISCHIO	8
■ A.4 RUOLI E RESPONSABILITÀ	9
■ A.5 FASE ISTRUTTORIA	12
A.5.1. Operazioni con Soggetti di Interesse	14
A.5.2 Operazioni con Parti Correlate	14
■ A.6 COMITATI COMPETENTI AL RILASCIO DEL PARERE	14
■ A.7 PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	15
A.7.1. Operazioni di Minore Rilevanza	15
A.7.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza	17
■ A.8 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	17
■ A.9 DELIBERE-QUADRO	17
■ A.10 GLI INTERESSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI E LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON INTERESSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI	18
■ A.11 CASI DI ESCLUSIONE	21
■ A.12 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	23
A.12.1 Informazione al pubblico	23
A.12.2 Informativa al Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e al Comitato Controllo e Rischi	24
B. MODALITÀ APPLICATIVE	26
■ B.1 DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA E DEFINIZIONI FUNZIONALI ALL'APPLICAZIONE DELLA POLICY ECG	26
■ B.2 FASE ISTRUTTORIA	30
B.2.1 Livello di rischio e misure di mitigazione	30
B.2.2 Flussi istruttori	31
■ B.3 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE	32
B.3.1 Criteri di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	32
B.3.2 Cumulo delle Operazioni con Parti Correlate ai fini dell'individuazione delle Operazioni Di Maggiore Rilevanza	33
B.3.3 Criteri alternativi di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	34
■ B.4 INDICI DI SIGNIFICATIVITÀ IN CASO DI OPERAZIONI CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E CON SOCIETÀ COLLEGATE	34

■ B.5 FLUSSI INFORMATIVI AI FINI DELLA REDAZIONE DELL'INFORMATIVA PERIODICA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE	35
■ B.6 RIFERIMENTI NORMATIVI / RIFERIMENTI ESTERNI	37

A. LINEE FONDAMENTALI

■ A.1 INTRODUZIONE

A.1.1 Management Summary

La salvaguardia del patrimonio aziendale, la tutela degli interessi degli azionisti e del mercato, così come la trasparenza e l'integrità dei comportamenti sono i principi cardine della corporate governance Eni: è il rispetto di questi valori che spinge la Società a dotarsi di regole di controllo interno che possano costituire un presidio di corretta gestione.

In tale contesto si inserisce la presente Policy ECG che, attuando le previsioni regolamentari emanate da Consob¹ e in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e del Codice Etico di Eni, ha l'obiettivo di disciplinare le operazioni in cui sussista un potenziale conflitto di interesse assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e con soggetti di interesse di Amministratori e Sindaci di Eni SpA, realizzate da Eni stessa o dalle sue società controllate e dai soggetti ad esse assimilati, tenendo conto altresì della finalità di evitare il rischio di pregiudizi al patrimonio della Società.

Con l'espressione "parti correlate" si intendono quei soggetti che sono in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla società tale da poter alterare il processo decisionale volto al perseguimento esclusivo dell'interesse sociale, ovvero soggetti sui quali Eni può esercitare influenza incidendo su interessi di terzi.

A seconda del grado di rilevanza delle operazioni, la Policy ECG prevede vincoli procedurali più o meno stringenti e obblighi di informazione al pubblico.

Le operazioni con parti correlate assumono rilievo per la Società in relazione a due diversi aspetti: le modalità di gestione e l'informativa societaria.

La presente Policy ECG è stata pertanto definita in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e l'informazione al pubblico, inclusa quella di natura price-sensitive.

La Policy ECG, pur richiesta dalla regolamentazione Consob, costituisce uno strumento per rendere ancor più efficace il controllo interno e rafforzare la tutela degli interessi coinvolti e dei valori a cui si ispira Eni.

Le Linee Fondamentali della presente Policy ECG sono state approvate da ultimo il 16 novembre 2023 dal Consiglio di Amministrazione di Eni SpA, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, individuato dal Consiglio quale comitato - composto da amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance, cui Eni SpA aderisce, e del Regolamento Consob « Parti Correlate » - chiamato a rilasciare il parere richiesto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento stesso.

¹ Regolamento adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con le Delibere Consob n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 21624 del 10 dicembre 2020 e da ultimo n. 22144 del 22 dicembre 2021.

A.1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento

La presente Policy ECG si applica a Eni SpA e, per le Operazioni con Eni SpA², con le Parti Correlate di Eni SpA e con i Soggetti di Interesse, alle società controllate da Eni SpA³.

Per le società controllate non quotate sia le Linee Fondamentali sia le Modalità Applicative della presente Policy ECG sono inderogabili.

Per le società controllate con azioni quotate (di seguito "**Società Controllate Quotate**"), fermo il rispetto delle previsioni del Regolamento Consob "Parti Correlate" ad esse applicabili, le Linee Fondamentali della presente Policy ECG sono inderogabili salvo in caso di impossibilità di applicazione per esistenza di vincoli normativi, da comunicare al Process Owner per informativa, o per altre cause, da sottoporre al Process Owner per autorizzazione. Le Modalità Applicative sono adeguabili esclusivamente in ragione di specifici vincoli normativi e necessità di adattamento ai ruoli e responsabilità della società, previa informativa al Process Owner. Qualora l'Operazione sia compiuta da Eni SpA per il tramite di una Società Controllata Quotata, entrambe le società sono tenute all'applicazione delle procedure secondo i rispettivi ruoli.

Le previsioni della presente Policy ECG riferite alle società controllate di Eni SpA si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti non aventi natura societaria (come le fondazioni) nei quali Eni SpA, direttamente o indirettamente, abbia il potere di nominare e di revocare la maggioranza dei componenti degli organi di gestione, e che, ai fini della presente Policy ECG, devono pertanto considerarsi soggetti assimilati alle società controllate non quotate (i "**Soggetti Assimilati**")⁴.

A tutela del mercato, Eni SpA garantisce la massima correttezza sostanziale e procedurale estendendo volontariamente il regime previsto dal Regolamento Consob "Parti Correlate" a tutte le Operazioni concluse con Parti Correlate di Eni SpA stessa dalle società da essa controllate non quotate. In tale ipotesi è assicurato un adeguato e tempestivo flusso informativo fra i vertici delle società controllate non quotate ed Eni SpA, nel rispetto delle previsioni normative in materia di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

In caso di società controllate soggette a vigilanza di stabilità o banche, si tiene altresì conto di quanto stabilito dal Regolamento Consob "Parti Correlate"⁵, nonché dalla normativa di settore.

Le società controllate estere applicano la presente Policy ECG nel rispetto delle normative locali.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Eni SpA si impegnano altresì a rispettare gli impegni comportamentali previsti dal capitolo A.10 della presente Policy ECG.

La presente Policy ECG è di applicazione immediata per Eni SpA.

² Alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, o con o tra i Soggetti Assimilati, nonché alle Operazioni con società collegate - pur rientrando nell'ambito di applicazione della presente Policy ECG - si applica il caso di esclusione disciplinato al capitolo A.11, lettera i), della presente Policy ECG, ove ne ricorrano i presupposti.

³ Così come definite all'interno della Policy "Sistema Normativo".

⁴ In particolare, alla data di emissione della presente Policy ECG si intendono ricompresi fra i Soggetti Assimilati la Fondazione Eni Enrico Mattei ed Eni Foundation.

⁵ Cfr. art. 13, commi 4 e 5 del Regolamento Consob "Parti Correlate", che dispone: "Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo. 5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, qualora all'operazione con parte correlata si applichi l'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società, nel definire le procedure, non applicano le disposizioni in materia di pareri e di esperti indipendenti previste nell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) e g), e nei paragrafi 1.1, lettere a), b) e g), 1.2 e 1.3 dell'Allegato 2 nonché, per le operazioni di maggiore rilevanza, nell'articolo 8, commi 1, lettere a), c) e d), e 2, e nei paragrafi 2.1, lettere a), c) e d), 2.2, lettere b) e d), e 3.1, lettere a), c) d) ed e), dell'Allegato 2."

Le società controllate ricevono il presente documento e ne assicurano il recepimento tempestivamente e comunque non oltre il 30 marzo 2024.

La presente Policy ECG annulla e sostituisce i seguenti documenti emessi da Eni SpA:

- MSG “Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate” emessa il 14 giugno 2021;
- Allegato A “Attività a rischio e individuazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza” emesso il 14 giugno 2021;
- Allegato C “Definizione di Parte Correlata e definizioni funzionali” emesso il 14 giugno 2021.

■ A.2 DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

Ai fini della presente Policy ECG, conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento Consob “Parti Correlate”, si riportano di seguito le principali definizioni, cui si aggiungono quella di Parte Correlata, Controllo, Controllo Congiunto, Dirigenti con Responsabilità Strategiche, Influenza Notevole e Stretti Familiari⁶ riportate nelle Modalità Applicative della presente Policy ECG:

AMMINISTRATORI CORRELATI: Amministratori di Eni SpA che sono la controparte di una determinata Operazione o sono Parti Correlate della controparte.

AMMINISTRATORI COINVOLTI NELL'OPERAZIONE: Amministratori di Eni SpA che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI: Amministratori di Eni SpA in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.

AMMINISTRATORI NON CORRELATI: Amministratori di Eni SpA diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

AVVIO DELLE TRATTATIVE: il momento in cui (i) è stata individuata – anche a seguito di processo selettivo – la controparte di una possibile Operazione e (ii) sono avviate con essa le interlocuzioni sui termini essenziali e accessori dell'Operazione. Non si considerano, di norma, attività espressive di un “avvio delle trattative”, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di accordi di confidenzialità che disciplinano esclusivamente impegni inerenti alla riservatezza di informazioni e documenti, lo scambio di manifestazioni di interessi e le attività di market scouting.

COMITATO CONTROLLO E RISCHI (“CCR”) e COMITATO REMUNERAZIONE (“CR”): Comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione di Eni SpA ai sensi del Codice di Corporate Governance.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE: Codice di Corporate Governance, cui Eni SpA aderisce.

CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui Eni SpA (ovvero le società dalla stessa controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Possono essere incluse – in base a una verifica caso per caso – le condizioni determinate a seguito di procedure competitive e trasparenti disciplinate da regole aziendali generali ovvero da regole coerenti con le procedure di legge per l'acquisizione di beni e servizi.

ENI: Eni SpA e le società dalla stessa controllate.

ESPERTO INDIPENDENTE: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. L'indipendenza è valutata

⁶ Tratte dai principi contabili internazionali (di seguito anche IFRS) adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e riflesse nelle norme di Gruppo per la redazione del bilancio secondo gli IFRS.

avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'Esperto e (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo della Parte Correlata nonché gli amministratori delle predette società; (ii) Eni SpA, i soggetti che controllano Eni SpA, le società controllate da Eni SpA o soggette a comune controllo con quest'ultima, nonché gli amministratori delle predette società, ed è attestata anche da una dichiarazione che l'Esperto rilascia preventivamente in occasione dell'affidamento dell'incarico. A tal fine, la Segreteria del Comitato Controllo e Rischi (o del Comitato Remunerazione) e la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, nell'espletamento delle verifiche per l'affidamento di incarichi, richiedono all'Esperto di rilasciare tale dichiarazione⁷.

OPERAZIONE: trasferimento, sia in entrata sia in uscita, di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni, effettuati da Eni SpA ovvero dalle sue controllate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo – tenuto conto della salvaguardia dei principi di autonomia gestionale e della disciplina speciale per le Società Controllate Quotate⁸.

Si considerano incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché alle altre Parti Correlate dipendenti di Eni SpA o di sue controllate o di Soggetti Assimilati.

Sono escluse dalla definizione di Operazione le transazioni nelle quali le caratteristiche della prestazione non comportano l'obbligo o la necessità di identificazione della controparte⁹.

OPERAZIONI CON INTERESSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI: qualunque Operazione effettuata da Eni SpA ovvero dalle sue controllate con Soggetti di Interesse di Eni SpA.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE: qualunque Operazione effettuata da Eni SpA ovvero dalle sue controllate con Parti Correlate di Eni SpA.

OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO: Operazioni il cui valore non sia superiore alle soglie individuate dal capitolo A.11, lett. e), della presente Policy ECG, che, in considerazione delle dimensioni di Eni, non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori e per l'integrità del patrimonio della Società.

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA: Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui alle Modalità Applicative della presente Policy ECG, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%. Per le Operazioni poste in essere da una Società Controllata Quotata con Eni o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società Controllata Quotata, le Operazioni si considerano di Maggiore Rilevanza per

⁷ Gli Esperti scelti dal Comitato Controllo e Rischi (o dal Comitato Remunerazione) non devono essere necessariamente diversi da quelli eventualmente nominati da Eni. In questo caso l'incarico deve prevedere espressamente che l'Esperto assista anche e specificamente il Comitato Controllo e Rischi (o il Comitato Remunerazione) nello svolgimento dei compiti spettanti. L'indipendenza degli Esperti è verificata preventivamente dal Comitato Controllo e Rischi (o dal Comitato Remunerazione) attraverso l'acquisizione della dichiarazione rilasciata dagli Esperti. Inoltre, le relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie su indicate possono essere considerate irrilevanti ai fini del giudizio di indipendenza, ferma la necessità di fornirne espressa motivazione nel verbale del Comitato nonché, ove applicabile, nel documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob "Parti Correlate" (v. Format "Documento informativo relativo a Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate").

⁸ Si intendono inclusi altresì i casi di assunzione, da intendersi come instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o para-subordinato.

⁹ Ci si riferisce alle offerte al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del Codice Civile, nonché ai contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile, nonché a transazioni effettuate su piattaforme elettroniche di negoziazione, che non consentano l'identificazione preventiva della controparte, ad esempio adesioni spontanee del cliente a condizioni standard non negoziabili.

la Controllata Quotata quando almeno uno degli indici di rilevanza di cui alle Modalità Applicative della presente Policy ECG risulti superiore alla soglia del 2,5%¹⁰.

OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA: Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

OPERAZIONI ORDINARIE¹¹: Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

PROCURATORE: soggetto munito di idonei poteri (o al quale gli stessi sono in corso di conferimento) per compiere atti con efficacia verso terzi in nome e per conto di Eni SpA o delle società controllate e che ha la responsabilità di assicurare la completezza e la tempestività dei dati necessari a garantire le informative verso gli organi sociali previste dalla presente Policy ECG¹².

SOCI NON CORRELATI: soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte dell'Operazione sia a Eni.

SOGGETTI DI INTERESSE: soggetti (persone fisiche o giuridiche, diverse dalle Parti Correlate) indicati da Amministratori di Eni SpA e da Sindaci di Eni SpA, soggetti a Influenza Notevole da parte di questi o dei loro Stretti Familiari, nonché in relazione ai quali possa sussistere, direttamente o indirettamente, un loro interesse, anche potenziale, in rapporto all'attività svolta da Eni SpA e dalle sue controllate o a determinate Operazioni¹³.

■ A.3 PRINCIPI DI RIFERIMENTO E ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività disciplinate dal presente documento devono essere svolte nel rispetto del Codice Etico, delle altre Policy ECG, degli standard generali di trasparenza e di controllo specifici previsti dal Modello 231 di Eni, nonché dei Modelli di Compliance in materia di responsabilità amministrativa d'impresa per le società controllate di Eni e dei principi di riferimento trasversali riportati all'interno della Policy "Sistema Normativo".

È di seguito riportato un elenco delle attività a rischio, per il cui livello di rischio inerente e relative misure di mitigazione si rimanda alle Modalità Applicative della presente Policy ECG.

Attività a rischio
1. Approvvigionamento di beni e servizi

¹⁰ A tal fine rilevano i dati tratti dai documenti contabili della Società Controllata Quotata.

¹¹ L'espressione richiama il concetto di "ordinary course of business". Un'Operazione "ordinaria" ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'Operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo, la medesima Operazione deve altresì rientrare nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria". Per "**attività operativa**" si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie". Nell'identificazione di "**ordinario esercizio**" occorre tenere conto di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica.

¹² Cfr. paragrafo A.12.2 della presente Policy ECG.

¹³ Qualora il Soggetto di Interesse sia indicato con riferimento a una determinata Operazione, l'Amministratore o il Sindaco di Eni SpA valutano se aggiornare la propria dichiarazione periodica (cfr. capitolo A.10 della presente Policy ECG) e, in ogni caso, informano tempestivamente l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA ai fini dell'applicazione del paragrafo A.12.2 della presente Policy ECG.

2. Vendita di beni e servizi
3. Operazioni finanziarie
4. Joint Ventures
5. M&A, Concessioni e Convenzioni
6. Trading & Shipping
7. Operazioni con intermediari e consulenti
8. Sponsorizzazioni e Partnership
9. Risorse Umane
10. Operazioni su Immobili
11. Community Investment & attività non profit

■ A.4 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito, si riportano i principali ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella Policy ECG, in relazione a quanto disciplinato nel presente documento:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENI SPA	■ Adotta le Linee Fondamentali della presente Policy ECG, valutando con cadenza annuale se procedere a una revisione della stessa Policy ECG, sulla base delle valutazioni sottoposte dal Process Owner¹⁴, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari di Eni, nonché dell'efficacia dimostrata dalla Policy ECG nella prassi applicativa; ■ identifica le soglie per le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate; ■ salvo che non si applichi un caso di esclusione, delibera sulle Operazioni di Minore Rilevanza e con Soggetti di Interesse di sua competenza e su tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza; ■ riceve da parte dell'Amministratore Delegato di Eni SpA un'informativa trimestrale sull'esecuzione di tutte le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse, cui non si applichi un caso di esclusione, e un'informativa semestrale sull'esecuzione di tutte le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse, comprese quelle cui si applichi un caso di esclusione.
--	---

¹⁴ Il ruolo del Process Owner è quello definito dalla Policy "Sistema Normativo".

COLLEGIO SINDACALE DI ENI SPA	■ Vigila sulla conformità della presente Policy ECG ai principi indicati nel Regolamento Consob “Parti Correlate” nonché sulla sua osservanza e ne riferisce nella Relazione all’Assemblea; ■ riceve un’informativa trimestrale sull’esecuzione di tutte le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse cui non si applichi un caso di esclusione e un’informativa semestrale sull’esecuzione di tutte le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse, comprese quelle cui si applichi un caso di esclusione.
COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI ENI SPA	■ Esprime parere sulle Linee Fondamentali della presente Policy ECG preventivo all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA, esprimendo altresì parere annuale sull’opportunità della revisione della Policy ECG, sulla base delle valutazioni del Process Owner; ■ esprime un parere motivato non vincolante sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni in caso di Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza e con Soggetti di Interesse di competenza del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA alle quali non si applichi un caso di esclusione; ■ viene coinvolto¹⁵ tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria in caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza ed esprime un motivato parere preventivo sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, alle quali non si applichi un caso di esclusione, fermo quanto previsto dal successivo punto; ■ in caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza alle quali sia ritenuto applicabile il caso di esclusione quali Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, verifica prima dell’approvazione la corretta applicazione delle condizioni di esclusione; ■ può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, verificandone preventivamente l’indipendenza; ■ riceve, preventivamente rispetto al Consiglio di Amministrazione, l’informativa semestrale su tutte le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse, comprese quelle esenti; ■ riceve immediata informativa a valle dell’esecuzione delle Operazioni, diverse dalle remunerazioni, con Amministratori di Eni SpA o loro Parti Correlate alle quali si applichi un caso di esclusione, nella prima riunione utile, ad eccezione dell’applicazione del caso di esclusione per valore esiguo, in cui l’informativa avviene contestualmente all’informativa semestrale.

¹⁵ Ovvero uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati.

COMITATO REMUNERAZIO NE DI ENI SPA	■ Svolge le funzioni del Comitato Controllo e Rischi di Eni SpA nel caso di Operazioni aventi ad oggetto le remunerazioni degli Amministratori, dei Sindaci effettivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA, ove non espressamente attribuite al Comitato Controllo e Rischi.
PROCURATORE	■ Accerta, anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria, se l'Operazione rientri nell'ambito di applicazione della presente Policy ECG, se la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata o un Soggetto di Interesse, nonché se all'Operazione si applichi o meno un caso di esclusione e, in caso negativo, attiva il flusso istruttorio previsto dalla presente Policy ECG ai fini del rilascio del parere e della decisione e/o autorizzazione. Il Procuratore mantiene traccia dell'esito della verifica nonché dell'eventuale applicazione di un caso di esclusione; ■ fornisce immediata informativa al Comitato Controllo e Rischi di Eni SpA a valle dell'esecuzione di Operazioni, diverse dalle remunerazioni, con Amministratori di Eni SpA o loro Parti Correlate alle quali si applichi un caso di esclusione, mettendone a conoscenza anche l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA; ■ assicura con riferimento all'informativa (i) trimestrale, la tempestiva trasmissione all'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA delle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti di Interesse alle quali non si applichi un caso di esclusione e sulla loro avvenuta esecuzione; (ii) semestrale, anche attraverso i referenti individuati dalle competenti funzioni, la tempestiva trasmissione delle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti di Interesse, incluse quelle alle quali si applichi un caso di esclusione, attestandone la corretta applicazione, e sulla loro avvenuta esecuzione.
DIRECTOR AFFARI SOCIETARI E GOVERNANCE DI ENI SPA E PO	■ Sovrintende alla definizione della presente Policy ECG, anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, ai fini della sottoposizione per approvazione delle relative Linee Fondamentali al Consiglio di Amministrazione di Eni SpA e approva le Modalità Applicative; ■ monitora l'attuazione della presente Policy ECG; ■ sovrintende alla redazione dell'informativa trimestrale e semestrale sulle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse; ■ valuta con cadenza annuale se procedere a una revisione della presente Policy ECG, tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione normativa, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari di Eni, nonché dell'efficacia dimostrata dalla Policy ECG nella prassi applicativa, sottoponendo tale valutazione al Comitato Controllo Rischi e al Consiglio di Amministrazione di Eni SpA.

UNITÀ DELLA FUNZIONE AFFARI SOCIETARI E GOVERNANCE COMPETENTE PER LA COMPLIANCE PARTI CORRELATE DI ENI SPA	■ Fornisce il supporto specialistico sull'applicazione della presente Policy ECG, nei termini disciplinati dalla stessa; ■ predispone e riceve le dichiarazioni sulle Parti Correlate e Soggetti di Interesse, verificandole e alimentando di conseguenza la Banca Dati "Parti Correlate e Soggetti di Interesse"; ■ effettua, con il supporto delle funzioni competenti, le verifiche circa la sussistenza di interessi significativi delle società controllate, anche congiuntamente, nonché delle collegate di Eni SpA ai fini dell'applicabilità del caso di esclusione di cui al capitolo A.11, lett. i) della presente Policy ECG; ■ redige, sulla base delle informazioni ricevute dai Procuratori, l'informativa trimestrale e semestrale sulle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse; ■ definisce, con il supporto della Funzione Compliance Integrata, i contenuti della formazione obbligatoria, svolta in ottica "risk-based" ed effettua le attività di "compliance monitoring", garantendo i necessari flussi informativi verso la Funzione Compliance Integrata.
FUNZIONE COMPETENTE IN MATERIA DI PRINCIPI E NORME AMMINISTRATIVE DI ENI SPA	■ Comunica all'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA eventuali modifiche intervenute ai principi contabili internazionali che determinino un impatto sulle definizioni di competenza della Policy ECG.

■ A.5 FASE ISTRUTTORIA

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate e Soggetti di Interesse, l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

All'Avvio delle Trattative¹⁶ per qualsiasi Operazione, o per la modifica delle condizioni di un'Operazione già approvata, il Procuratore, anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria ha la responsabilità di:

- 1) accertare se l'Operazione rientri nell'ambito di applicazione della presente Policy ECG¹⁷, anche avvalendosi del supporto specialistico dell'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA, nei termini disciplinati dalla stessa Policy ECG;

¹⁶ Non rilevano eventuali modifiche delle definizioni tratte dal complesso dei principi contabili internazionali (adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e contenute nel capitolo B.1 della presente Policy ECG) intervenute successivamente all'Avvio delle Trattative sull'Operazione.

¹⁷ In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza che richiedano l'espletamento di aste, gare d'appalto o altre procedure competitive, le verifiche – ove possibile – dovranno essere compiute in fase di predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione o all'indizione della procedura competitiva e comunque non appena sia possibile procedere alla verifica della presenza di Parti Correlate.

- 2) verificare, accedendo¹⁸ alla Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse”, se la controparte¹⁹ dell’Operazione è una Parte Correlata o un Soggetto di Interesse, ripetendo la verifica prima della conclusione dell’Operazione, qualora previsto e secondo le modalità e il livello di rischio definiti nelle Modalità Applicative della presente Policy ECG.

Per Operazioni di valore non superiore a euro 50.000 è possibile non interrogare la Banca Dati, trattandosi della minor soglia prevista per il caso di esclusione di cui al capitolo A.11, lett. e) della presente Policy ECG (Operazione di Importo Esiguo). Resta fermo quanto previsto dal capitolo B.5, lett. b) delle Modalità Applicative della presente Policy ECG sull’obbligo di trasmissione anche di tali Operazioni, ai fini dell’informativa periodica.

A tal fine, le Parti Correlate di Eni e i Soggetti di Interesse sono inseriti, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, in una banca dati (Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse”²⁰) creata sulla base (i) dell’elenco delle partecipazioni societarie Eni ai fini di bilancio, (ii) delle informazioni trasmesse da parte delle competenti funzioni²¹, (iii) delle dichiarazioni che le Parti Correlate persone fisiche di cui alla lettera a) della definizione di “Parti Correlate”, contenuta nelle Modalità Applicative della presente Policy, rilasciano periodicamente, all’atto della nomina e semestralmente (di norma, a gennaio e a luglio, purché siano decorsi almeno 3 mesi dalla nomina), con riferimento all’identificazione delle Parti Correlate ad esse riferibili e dei Soggetti di Interesse²², nonché delle informazioni a disposizione di Eni.

Nelle dichiarazioni semestrali possono essere richieste anche le eventuali Operazioni eseguite dagli stessi o dalle Parti Correlate agli stessi riconducibili, nel semestre di riferimento, con Eni SpA, con le società da essa controllate e/o con Soggetti Assimilati, ad esclusione di quelle cui si applichi un caso di esclusione ai sensi del capitolo A.11 della presente Policy ECG.

È cura delle Parti Correlate di cui alla lettera a)²³ della definizione di “Parti Correlate”, contenuta nelle Modalità Applicative della presente Policy, trasmettere tempestivamente²⁴ all’unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA le dichiarazioni stesse e comunicare ogni eventuale aggiornamento relativo alle dichiarazioni da loro rilasciate.

Si raccomanda particolare attenzione da parte del dichiarante con riferimento alle informazioni riferite agli Stretti Familiari. A tal fine, a titolo esemplificativo, le predette informazioni potrebbero essere fornite nella dichiarazione citata sulla base di una richiesta scritta²⁵ dal dichiarante agli Stretti Familiari; il dichiarante valuta le modalità più opportune di conservazione e tracciabilità della risposta, fornita da parte dello Stretto Familiare su base volontaria. In caso di assenza di risposta il dichiarante procede alla compilazione della dichiarazione sulla base unicamente delle proprie conoscenze.

- 3) verificare, qualora accerti, attraverso la consultazione della Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse” che l’Operazione è effettuata con una Parte Correlata o con un Soggetto

¹⁸ L’accesso alla Banca Dati citata non deve essere effettuato qualora il Procuratore o il Delegato all’istruttoria appartengano a una funzione che garantisce, anche con un monitoraggio continuo, le verifiche sulla controparte richieste dalla presente Policy ECG attraverso propri sistemi informatici.

¹⁹ Qualora la controparte dell’Operazione sia una persona giuridica la verifica va effettuata solo sulla controparte e non anche sulla catena di controllo o sui legali rappresentanti, né sui componenti degli organi sociali della stessa.

²⁰ Nella Global Procedure “Modalità operative per l’attuazione della Policy Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate” sono disciplinate la tenuta, l’accesso e l’alimentazione della Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse”.

²¹ Per il dettaglio delle funzioni coinvolte si rimanda alla Global Procedure “Modalità operative per l’attuazione della Policy Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate”.

²² Solo gli Amministratori e i Sindaci di Eni SpA dichiarano i propri Soggetti di Interesse.

²³ Con riferimento agli Stretti Familiari si precisa che le informazioni sono raccolte per il tramite delle dichiarazioni rese da Amministratori, Sindaci effettivi, Magistrato della Corte dei Conti o Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA.

²⁴ Anche attraverso la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, per gli Amministratori e Sindaci di Eni SpA e Magistrato della Corte dei Conti.

²⁵ La richiesta e la risposta potrebbero essere effettuate anche via e-mail.

di Interesse, se all'Operazione si applica uno dei casi di esclusione indicati nel successivo capitolo A.11 della presente Policy ECG;

- 4) mantenere traccia dell'esito della verifica, nonché dell'eventuale avvenuta applicazione di casi di esclusione indicati nel successivo capitolo A.11 della presente Policy ECG.

A.5.1. Operazioni con Soggetti di Interesse

Qualora il Procuratore, o il soggetto delegato all'istruttoria, accerti, attraverso la consultazione della Banca Dati "Parti Correlate e Soggetti di Interesse, che l'Operazione è effettuata con un Soggetto di Interesse e non sussistono casi di esclusione dall'applicazione della presente Policy ECG indicati nel successivo capitolo A.11, deve applicare quanto previsto nel capitolo A.10 della presente Policy ECG.

A.5.2 Operazioni con Parti Correlate

Qualora il Procuratore, o il soggetto delegato all'istruttoria, accerti che si tratta di un'Operazione con Parte Correlata, e non sussistono casi di esclusione dall'applicazione della presente Policy ECG indicati nel successivo capitolo A.11 della presente Policy ECG, lo stesso Procuratore, o il soggetto delegato all'istruttoria, deve trasmettere le informazioni²⁶ con le relative valutazioni sull'Operazione (incluse le valutazioni in ordine alla Minore o Maggiore Rilevanza dell'Operazione), tramite i propri responsabili ai soggetti indicati, secondo quanto previsto nelle Modalità Applicative.

I soggetti che da ultimi ricevono le informazioni:

- verificano la correttezza delle valutazioni effettuate dai Procuratori, eventualmente richiedendo agli stessi ulteriori informazioni, e
- provvedono alla successiva comunicazione al Comitato Controllo e Rischi o Comitato Remunerazione chiamato a formulare il parere ai sensi del successivo capitolo A.6, nonché alle ulteriori attività richieste ai sensi dei successivi paragrafi A.7.1 e A.7.2 della presente Policy ECG.

In ogni caso, qualora la competenza a decidere e/o autorizzare il compimento dell'Operazione sia attribuita a un soggetto o organo differente rispetto a chi ha svolto l'istruttoria, le medesime informazioni e le relative valutazioni sopra indicate sono trasmesse dal Procuratore a tale soggetto o organo.

■ A.6 COMITATI COMPETENTI AL RILASCIO DEL PARERE

Eni SpA affida il compito di fornire il parere previsto dai successivi paragrafi A.7.1 e A.7.2 della presente Policy ECG al Comitato Controllo e Rischi, costituito in seno al Consiglio di

²⁶ Si tratta delle informazioni e valutazioni necessarie affinché il Comitato competente sia nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere sull'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza il predetto Comitato deve anche essere coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria con le modalità di cui al paragrafo A.7.2 lett. a) della presente Policy ECG. In particolare, affinché il Comitato possa esprimere il proprio parere, occorre che la documentazione resa disponibile allo stesso rechi una rappresentazione adeguatamente motivata e dettagliata con evidenze fattuali, circa: (i) gli elementi a riscontro della congruità del corrispettivo; (ii) gli aspetti che contraddistinguono la qualità ovvero l'unicità dei beni/servizi/prestazioni oggetto dell'Operazione; (iii) nel caso in cui l'Operazione sia definita a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ma non ordinaria, oggettivi elementi di riscontro.

Amministrazione di Eni SpA. Nel caso di Operazioni aventi ad oggetto le remunerazioni degli Amministratori, dei Sindaci effettivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA²⁷, tale compito è affidato al Comitato Remunerazione, ove non espressamente attribuito al Comitato Controllo e Rischi²⁸.

Al Comitato Remunerazione si applicano i criteri sulla composizione e le disposizioni di seguito previsti per il Comitato Controllo e Rischi²⁹.

Nel caso previsto dal successivo paragrafo A.7.1 della presente Policy ECG, qualora il Comitato Controllo e Rischi (ovvero il Comitato Remunerazione) non sia interamente costituito da Amministratori Non Correlati, il Comitato svolge le attività previste con composizione limitata ai soli Amministratori Non Correlati presenti, purché in numero non inferiore a tre e in maggioranza Indipendenti.

Nel caso previsto dal successivo paragrafo A.7.2 della presente Policy ECG, qualora il Comitato Controllo e Rischi (ovvero il Comitato Remunerazione) non sia interamente costituito da Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il Comitato svolge le attività previste con composizione limitata ai soli Amministratori Indipendenti e Non Correlati presenti, purché in numero non inferiore a tre.

Qualora nel Comitato non sia presente il numero minimo di Amministratori Non Correlati e Indipendenti, il Comitato è integrato da un altro Amministratore Non Correlato e Indipendente in ordine di anzianità.

Qualora non sia possibile provvedere a tale integrazione, il Comitato Controllo e Rischi ne informa il Consiglio di Amministrazione, che provvede ad affidare l'incarico a un Esperto Indipendente, verificandone preventivamente l'indipendenza.

Quanto previsto al paragrafo A.7.1 lett. d) della presente Policy ECG per il caso di eventuali Amministratori Correlati e Amministratori Coinvolti si applica anche per le decisioni del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione. Si applica altresì il capitolo A.10 della presente Policy ECG qualora un componente dichiari un interesse, per conto proprio o di terzi, in relazione all'Operazione da esaminare.

■ **A.7 PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

A.7.1. Operazioni di Minore Rilevanza

Fermo il rispetto delle competenze autorizzative e decisionali stabilite dal sistema di governance e dalle disposizioni organizzative e normative di Eni, per le Operazioni di Minore Rilevanza diverse da quelle escluse ai sensi del capitolo A.11 della presente Policy ECG deve essere rispettata la seguente procedura:

²⁷ Per la definizione di "Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA" si rimanda alle Modalità Applicative della presente Policy ECG.

²⁸ Tenendo conto della Comunicazione Consob n. DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997, per scrupolo di chiarezza si precisa che sono esclusi dall'applicazione della presente Policy ECG gli incarichi conferiti ai Sindaci di Eni SpA nei Collegi Sindacali delle società controllate e le relative remunerazioni.

²⁹ Le Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance prevedono che sia il Comitato Controllo e Rischi sia il Comitato Remunerazione siano composti da soli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti e presieduti da un amministratore indipendente.

- a) prima dell'approvazione di un'Operazione di Minore Rilevanza, le informazioni di cui al precedente paragrafo A.5.2 della presente Policy ECG³⁰ (inclusi, nel caso in cui l'Operazione sia definita a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ma non ordinaria, oggettivi elementi di riscontro) sono trasmesse non appena disponibili e comunque almeno 3 giorni lavorativi prima della prima riunione utile, al Comitato Controllo e Rischi³¹ di Eni SpA per il rilascio del parere di cui alla successiva lettera b). Sono fatti comunque salvi i tempi ritenuti necessari dal Comitato stesso, affinché gli sia consentito di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa;
- b) il Comitato Controllo e Rischi esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni³². Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato;
- c) il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, verificando preventivamente l'indipendenza degli Esperti³³;
- d) qualora la competenza ad autorizzare e/o decidere il compimento dell'Operazione sia attribuita a un soggetto o organo differente rispetto al Procuratore o al soggetto che ha svolto l'istruttoria, a questi è trasmesso, in aggiunta alle informazioni già trasmesse ai sensi del precedente capitolo A.5 della presente Policy ECG, il parere rilasciato dal Comitato. Qualora la competenza ad approvare l'Operazione sia attribuita al Consiglio di Amministrazione, gli eventuali Amministratori Coinvolti, inclusi eventuali Amministratori Correlati, si astengono dalla discussione e dalla votazione sulla stessa. Resta fermo quanto previsto nel capitolo A.10 della presente Policy ECG con riferimento alle modalità di segnalazione degli interessi;
- e) il verbale o i documenti di approvazione dell'Operazione, ove applicabili, recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- f) il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Eni SpA ricevono dall'Amministratore Delegato di Eni SpA, ai sensi del successivo paragrafo A.12.2 della presente Policy ECG, una completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza, con evidenza delle Operazioni eventualmente approvate nonostante il parere negativo espresso dal Comitato e le relative motivazioni;
- g) fermo quanto previsto dalla normativa interna in materia di "Abuso delle Informazioni di Mercato (Emittenti)" e della normativa vigente in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate **qualora siano state approvate Operazioni nonostante il parere negativo espresso dal Comitato Controllo e Rischi** (o dal Comitato Remunerazione) ai sensi della precedente lettera b), è messo a disposizione del pubblico a cura delle funzioni competenti, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti Consob, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo sul sito internet della Società.

³⁰ Cfr. nota 26.

³¹ Ovvero al Comitato Remunerazione in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA. Nel caso in cui gli importi sottoposti a parere non siano effettivi, ma frutto di stime, tali stime dovranno costituire il limite di valore massimo dell'Operazione, superato il quale sarà necessario un nuovo coinvolgimento del Comitato competente per il rilascio del relativo parere.

³² In caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA il parere è espresso dal Comitato Remunerazione. Restano, inoltre, fermi i criteri di cui al precedente capitolo A.6 della presente Policy ECG sulla composizione del Comitato Controllo e Rischi (o del Comitato Remunerazione).

³³ Ai sensi del paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob "Parti Correlate".

A.7.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, che non rientrano nelle ipotesi di esclusione di cui al capitolo A.11 della presente Policy ECG, la competenza a deliberare è riservata al Consiglio di Amministrazione di Eni SpA.

Fermo quanto precede, e in aggiunta a quanto previsto dal precedente paragrafo A.7.1, lettere a)³⁴, c), d), e), ed f) della presente Policy ECG in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza:

- a) il Comitato Controllo e Rischi³⁵ di Eni SpA, ovvero uno o più dei suoi componenti, dallo stesso delegati, viene coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- b) il Consiglio di Amministrazione di Eni SpA, cui è riservata la competenza a deliberare, approva l'Operazione previo motivato parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi³⁶ sull'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è sempre allegato al verbale della riunione del Comitato.

■ A.8 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Quando un'Operazione di Minore Rilevanza deve essere deliberata o autorizzata dall'Assemblea di Eni SpA, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica, in quanto compatibile, il paragrafo A.7.1 della presente Policy ECG.

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza deve essere deliberata o autorizzata dall'Assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica il paragrafo A.7.2 della presente Policy ECG.

■ A.9 DELIBERE-QUADRO

Per Operazioni omogenee da concludersi con una stessa Parte Correlata possono essere adottate delibere-quadro.

Nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della delibera-quadro si applicano, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, i paragrafi A.7.1 o A.7.2 della presente Policy ECG, in quanto compatibili.

³⁴ In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, le informazioni di cui al paragrafo A.5.2 della presente Policy ECG sono trasmesse al Comitato non appena disponibili e comunque almeno 20 giorni lavorativi prima della prima riunione utile. Sono fatti comunque salvi i tempi ritenuti necessari dal Comitato stesso, affinché gli sia consentito di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa.

³⁵ Ovvero il Comitato Remunerazione in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA. Restano inoltre fermi i criteri di cui al precedente capitolo A.6 della presente Policy ECG sulla composizione del Comitato.

³⁶ In caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA, il parere è espresso dal Comitato Remunerazione. Restano, inoltre, fermi i criteri di cui al precedente capitolo A.6 della presente Policy ECG sulla composizione del Comitato.

In ogni caso, le delibere-quadro devono avere efficacia non superiore a un anno, riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate e riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Il Consiglio di Amministrazione di Eni SpA deve ricevere, ai sensi del successivo capitolo, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni dei paragrafi A.7.1 e A.7.2 della presente Policy ECG.

■ A.10 GLI INTERESSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI E LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON INTERESSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

Ai sensi del Codice Etico tutte le persone di Eni, inclusi gli Amministratori e i Sindaci di Eni, tutelano e promuovono gli interessi dell'azienda assumendo decisioni in modo obiettivo ed evitando situazioni nelle quali potrebbero insorgere conflitti di interesse, intervenendo secondo quanto previsto nel presente capitolo.

Al fine di assicurare il rispetto delle procedure istruttorie e deliberative previste dal presente capitolo, Amministratori e Sindaci effettivi di Eni SpA³⁷ rilasciano una dichiarazione³⁸, in cui sono rappresentati, fra l'altro, i potenziali interessi di ciascuno in rapporto a Eni SpA e alle società da essa controllate. I soggetti indicati quali Soggetti di Interesse sono, in ogni caso, diversi dalle Parti Correlate.

L'interesse può rilevare anche se indiretto (es. tramite uno Stretto Familiare, come definito nelle Modalità Applicative alla presente Policy ECG). Nelle citate dichiarazioni devono essere comunque indicati i soggetti³⁹, ad esclusione delle società controllate e collegate di Eni SpA, (i) in cui Amministratori e Sindaci effettivi di Eni SpA ricoprono incarichi di amministratore, sindaco e dirigente con responsabilità strategica o con i quali intrattengano comunque una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale, con particolare attenzione a quelli che esercitano, anche indirettamente, attività nello stesso settore di operatività di Eni o (ii) su cui gli stessi esercitino Influenza Notevole⁴⁰.

La valutazione degli Amministratori e dei Sindaci di Eni SpA con riferimento alle proprie dichiarazioni sui Soggetti di Interesse è soggettiva.

Alle Operazioni nelle quali un Amministratore o un Sindaco effettivo abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, si applicano le seguenti disposizioni.

Fermo quanto previsto dal capitolo A.5 della presente Policy ECG, qualora il Procuratore accerti, attraverso la consultazione della Banca Dati "Parti Correlate e Soggetti di Interesse", che l'Operazione è effettuata con un Soggetto di Interesse, lo stesso deve svolgere un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle motivazioni

³⁷ Non è previsto che gli Amministratori e i Sindaci delle società controllate rilascino dichiarazioni periodiche. Resta fermo quanto previsto nel presente capitolo agli stessi applicabile.

³⁸ Si tratta della medesima dichiarazione di cui al capitolo A.5 della presente Policy ECG.

³⁹ Per "soggetti" si intendono soggetti individuali o collettivi, con o senza personalità giuridica.

⁴⁰ Fra i soggetti sottoposti a Influenza Notevole si intendono compresi, tra l'altro, quelli in cui Amministratori, Sindaci effettivi o loro Stretti Familiari siano in grado di determinare le politiche gestionali per la carica da essi ricoperta (es. Amministratore Delegato o Esecutivo, Presidente, Direttore Generale o cariche equivalenti).

dell'Operazione, con chiara evidenziazione dell'interesse della società deliberante⁴¹ al suo compimento, tenuto anche conto delle implicazioni e vantaggi connessi all'appartenenza a Eni, nonché della convenienza ed equità delle condizioni previste, alla luce di oggettivi e documentati elementi di riscontro.

Qualora la competenza ad autorizzare o decidere il compimento dell'Operazione sia attribuita a un soggetto od organo differente rispetto al Procuratore che ha svolto l'istruttoria, le motivazioni devono essere portate a conoscenza di tale soggetto/organo.

Qualora l'Operazione con Interessi di Amministratori e Sindaci sia di competenza del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA, si applicano le procedure di cui al paragrafo A.7.1, lettera b) della presente Policy ECG⁴².

In base a quanto previsto dall'articolo 2391⁴³ del Codice Civile e dal Codice di Corporate Governance e in coerenza con quanto disciplinato nel Codice Etico di Eni, prima della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno della riunione consiliare, ciascun Amministratore e Sindaco di Eni SpA e delle società controllate è comunque tenuto a segnalare tempestivamente e in modo esauriente eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui sia portatore in relazione alle materie o questioni da trattare, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse, e se l'interesse rileva per conto proprio o per conto di terzi.

In sede di delibera consiliare, gli Amministratori di Eni SpA interessati, di norma, non prendono parte alla discussione e alla deliberazione sulle questioni rilevanti, allontanandosi dalla riunione⁴⁴. Possono tuttavia partecipare alla discussione e alla deliberazione se l'interesse di cui sono portatori non è in conflitto⁴⁵ con quello di Eni SpA, secondo il prudente apprezzamento dell'organo amministrativo.

Con riferimento alle Operazioni⁴⁶ delle società controllate sulle quali sia necessaria una delibera del relativo consiglio di amministrazione:

a) nel caso di Operazioni con la società controllante o con altra società sottoposta a comune controllo di Eni

- 1) salvo evidenza o dichiarazione contraria, si presume che l'Operazione sia influenzata dall'attività di direzione e coordinamento di Eni⁴⁷; in tal caso la delibera consiliare deve recare motivazione analitica, con puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione⁴⁸. L'Amministratore interessato della società controllata deve segnalare l'interesse ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile qualora si tratti di un interesse individuale⁴⁹ o di terzi diverso da quello della società controllante;

⁴¹ L'espressione "società deliberante" si riferisce anche ai soggetti non aventi natura societaria, i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti di Eni SpA o di sue controllate.

⁴² Le informazioni su tali Operazioni sono trasmesse al Comitato Controllo e Rischi o al Comitato Remunerazione nei termini previsti dal paragrafo A.7.1, lett. a) della presente Policy ECG.

⁴³ Si riporta di seguito il testo: "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile."

⁴⁴ Gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo dell'organo amministrativo, ma sono esclusi da quello deliberativo, previsto dal secondo comma dell'articolo 2388 del Codice Civile.

⁴⁵ Sono amministratori in conflitto gli Amministratori Coinvolti.

⁴⁶ Per la definizione di Operazioni si rinvia al capitolo A.2 della presente Policy ECG.

⁴⁷ La circostanza rileva ulteriormente se la partecipazione di Eni è totalitaria e gli Amministratori sono al contempo dipendenti della società controllante.

⁴⁸ Ai sensi dell'articolo 2497-ter del Codice Civile.

⁴⁹ Un interesse individuale sussiste ad esempio se la decisione è rilevante per il proprio sistema di incentivazione o per l'avanzamento della propria carriera.

- 2) qualora l'Operazione non sia influenzata dall'attività di direzione e coordinamento di Eni, l'Amministratore deve segnalare l'interesse ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile se: i) è portatore dell'interesse della società controllante, perché ha ricevuto individualmente indicazioni dalla società controllante ovvero per il ruolo apicale svolto nella società controllante ovvero perché svolge nella società controllante una funzione connessa con l'Operazione; ii) è portatore di un interesse individuale o di terzi, diverso da quello della società controllante.

b) nel caso di Operazioni della società controllata con soggetti terzi

salvo il caso in cui l'Operazione segua una decisione della società controllante, nota alla società controllata, la sussistenza di un'attività di direzione e coordinamento di Eni o comunque la presenza di un interesse della società controllante non sono presunti; l'Amministratore deve pertanto dichiararli. In tal caso, la delibera consiliare deve recare motivazione analitica con puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione⁵⁰.

L'Amministratore della società controllata deve altresì segnalare la sussistenza di un interesse individuale o di terzi, diverso da quello della società controllante.

L'Amministratore interessato della società controllata ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile, di norma, non prende parte alla discussione e alla deliberazione, allontanandosi dalla riunione. Può tuttavia partecipare alla discussione e alla deliberazione se l'interesse di cui è portatore non è in conflitto⁵¹ con quello della società controllata, secondo il prudente apprezzamento dell'organo amministrativo.

Se si tratta dell'Amministratore Delegato di Eni SpA o delle società controllate e l'Operazione è di sua competenza, egli si astiene, in ogni caso, dal compimento dell'Operazione stessa, investendo della questione il Consiglio di Amministrazione (articolo 2391 del Codice Civile).

Nel verbale della riunione consiliare deve essere dato atto del rispetto di queste previsioni.

In ogni caso, gli Amministratori e i Sindaci di Eni SpA e delle società controllate segnalano per tempo per iscritto le singole Operazioni che Eni intende compiere nelle quali siano portatori di interessi⁵².

Nel caso degli Amministratori di Eni SpA o di società controllata, la segnalazione dell'interesse è portata all'attenzione dell'Amministratore Delegato di Eni SpA o della società controllata (o al Presidente, in caso di interessi dell'Amministratore Delegato), il quale ne dà notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di Eni SpA o della società controllata (o organo equivalente), tramite il relativo Presidente.

Nel caso dei Sindaci di Eni SpA o delle società controllate, la segnalazione dell'interesse è portata all'attenzione degli altri Sindaci e del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA o della società controllata.

L'Amministratore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del Codice Civile è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi⁵³.

⁵⁰ Ai sensi dell'articolo 2497-ter del Codice Civile.

⁵¹ Sono amministratori in conflitto gli Amministratori Coinvolti.

⁵² A tal fine, gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Eni SpA dovranno tener presenti eventuali interessi anche dei propri familiari.

⁵³ Articolo 2629-bis del Codice Civile (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).

■ A.11 CASI DI ESCLUSIONE

Le procedure indicate nei capitoli A.7 e A.10 e gli obblighi di informazione al pubblico di cui al successivo paragrafo A.12.1 della presente Policy ECG, non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- d) alle Operazioni, rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
 - (ii) scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza;
- e) alle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse di Importo Esiguo, ossia di valore non superiore a euro 1.000.000, ad eccezione delle seguenti specifiche soglie di esiguità:
 - (i) Operazioni con Amministratori di Eni SpA, Sindaci effettivi di Eni SpA, Magistrato della Corte dei Conti, soggetto che controlla Eni SpA, Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA (ad eccezione di quanto previsto al seguente punto (ii), Dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto che controlla Eni SpA e/o con i soggetti ad essi riferiti di cui alle Modalità Applicative della presente Policy ECG: si considerano di importo esiguo le Operazioni di valore non superiore a euro 50.000;
 - (ii) Operazioni con Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA e/o con i soggetti ad essi riferiti di cui alle Modalità Applicative della presente Policy ECG in materia di remunerazione: si considerano di importo esiguo le Operazioni di valore non superiore a euro 300.000, fermo restando che non possono beneficiare della esenzione per esiguità le Operazioni che beneficino di eventuali deroghe temporanee alla politica delle remunerazioni per circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, TUF.

Fra le Operazioni per le quali trovano applicazione le suddette soglie di esiguità sono incluse:

- instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o para-subordinato⁵⁴;
- le remunerazioni e i benefici economici, sotto qualsiasi forma, attribuite o assegnate a Parti Correlate dipendenti di Eni SpA, di società controllate e Soggetti Assimilati, in aggiunta alle somme dovute ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale o individuale

⁵⁴ Ai fini del calcolo della soglia rilevano tutte le componenti fisse previste su base annua (in caso di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) dal Contratto Collettivo Nazionale o individuale applicabile (es. retribuzione annua lorda; indennità di mansione, etc.) e variabili, ove previste, nel massimo attribuibile (es. premio di produzione, partecipazioni ai piani di incentivazione annuale e di lungo termine). Sono esclusi i casi di assunzione per la posizione di "Dirigente con responsabilità strategiche di Eni SpA (salvo che non siano già Parti Correlate), che diventano Parti Correlate proprio a seguito dell'assunzione stessa. Restano comunque fermi i casi di esclusione di cui alle lettere f) e g) del presente capitolo della Policy ECG.

applicabile, ferma l'applicazione degli altri casi di esclusione previsti dalla Policy ECG. Ai fini del calcolo della soglia la componente fissa è da considerare su base annua⁵⁵.

Nel caso di contratti di durata superiore a un anno, ma comunque di durata determinata, a esecuzione continuata o periodica⁵⁶, ai fini del calcolo della soglia rileva il valore⁵⁷ complessivo del contratto. In caso di contratti, incarichi o rapporti a carattere continuativo, in assenza di un termine finale, il valore è calcolato su base annua.

Le Operazioni di Importo Esiguo sono di regola considerate individualmente. Tuttavia il Procuratore, o il soggetto delegato all'istruttoria, è tenuto a coinvolgere l'unità competente per la compliance parti correlate qualora abbia motivo di ritenere che un'Operazione qualificabile come Operazione di Importo Esiguo sarebbe suscettibile di determinare una elusione della presente Policy ECG (ad esempio, perché inquadrabile all'interno di un più ampio disegno unitario ricomprendente altre Operazioni compiute con la/e medesima/e parte/i correlata/e o perché rappresenti una porzione di un'unica Operazione frazionata in più tranche).

Resta inoltre fermo quanto previsto nelle Modalità Applicative della presente Policy ECG ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Fermo quanto previsto dal Regolamento Consob "Parti Correlate" in materia di informazione al pubblico sulle relazioni finanziarie⁵⁸, le procedure indicate nei capitoli A.7 e A.10 della presente Policy ECG e gli altri obblighi di informazione al pubblico di cui al successivo paragrafo A.12.1 della presente Policy ECG, non si applicano:

- f) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza e alle relative Operazioni esecutive;
- g) alla politica di remunerazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nei punti a) e b), nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: la remunerazione assegnata (i) sia conforme alla politica di remunerazione definita con il coinvolgimento del Comitato Remunerazione e approvata dall'Assemblea e (ii) sia quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- h) alle Operazioni Ordinarie con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

In tal caso, qualora il caso di esclusione sia applicabile a Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, fermo quanto disposto dalla normativa interna in materia di "Abuso delle Informazioni di Mercato (Emittenti)" e dalla normativa vigente in tema di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, non appena il citato caso di esclusione sia rilevato dal Procuratore, ferma l'applicazione del capitolo A.5 della presente Policy ECG sul processo autorizzativo, è comunicato al Comitato Controllo e Rischi (o al Comitato Remunerazione) 10 giorni lavorativi prima della prima riunione utile quanto segue: l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata, la denominazione o il nominativo della controparte, l'oggetto, il corrispettivo dell'Operazione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro, affinché il Comitato Controllo e Rischi (o

⁵⁵ In caso di remunerazioni non riconducibili a fattispecie per le quali risultino già applicabili gli altri casi di esclusione previsti dal presente capitolo, il calcolo è effettuato sommando le singole assegnazioni su base annua. Sono escluse le indennità contrattuali (es. trasferta o trasferimento) per la parte non discrezionale.

⁵⁶ Rientrano, fra questi, i contratti di locazione, i contratti di somministrazione, quelli relativi a servizi bancari e finanziari (es. contratti di conto corrente, apertura credito), nonché i rapporti associativi. Per i contratti con durata inferiore a un anno, rileva il valore previsto per la durata del contratto.

⁵⁷ Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il valore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

⁵⁸ Cfr. articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob "Parti Correlate".

il Comitato Remunerazione) verifichi la corretta applicazione delle condizioni di esclusione⁵⁹ prima dell'approvazione da parte dell'organo competente. Qualora il Comitato Controllo e Rischi (o il Comitato Remunerazione) accerti che non è possibile applicare il caso di esclusione, si applica il paragrafo A.7.2 della presente Policy ECG. Qualora, invece, il Comitato Controllo e Rischi (o il Comitato Remunerazione) accertino la corretta applicazione del caso di esclusione, l'Operazione può essere sottoposta all'organo competente per l'approvazione ovvero per la delibera di presentazione di una proposta contrattuale.

Entro il termine di 7 giorni (i) dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, (ii) qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso, la funzione Affari Societari e Governance di Eni SpA deve comunicare a Consob quanto comunicato al Comitato Controllo e Rischi (o al Comitato Remunerazione) per la verifica della corretta applicazione delle condizioni di esclusione.

Sono indicate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dal Regolamento Consob "Parti Correlate" in materia di informazione al pubblico sulle relazioni finanziarie⁶⁰, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi ivi previsti siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;

- i) alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con società collegate⁶¹, incluse le loro società controllate, qualora nelle società controllate, anche congiuntamente, o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle Modalità Applicative della presente Policy ECG, di altre Parti Correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

Nel caso di Operazioni, diverse dalle remunerazioni, con Amministratori di Eni SpA o loro Parti Correlate alle quali si applichi una delle cause di esclusione di cui al presente capitolo, il Procuratore dovrà comunque dare immediata informativa a valle dell'esecuzione al Comitato Controllo e Rischi nella prima riunione utile dello stesso, mettendone a conoscenza anche l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA. In caso di applicazione del caso di esclusione per Operazione di Importo Esiguo, l'informativa avviene contestualmente all'informativa semestrale.

■ A.12 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

A.12.1 Informazione al pubblico

Le Operazioni con Parti Correlate realizzate da Eni SpA, e dalle società controllate, sono comunicate al pubblico nei casi previsti dalla Global Procedure "Modalità operative per l'attuazione della Policy Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate" in occasione del loro compimento e, periodicamente, nell'ambito della relazione

⁵⁹ La valutazione sulla corretta applicazione del caso di esclusione viene effettuata verificando altresì che la documentazione includa gli oggettivi elementi che devono essere forniti al Comitato Controllo e Rischi (o al Comitato Remunerazione). Ci si riferisce in particolare a elementi tali da poter comprovare la corretta applicazione del caso di esclusione.

⁶⁰ Cfr. articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob "Parti Correlate".

⁶¹ Il presente caso di esclusione si applica anche alle Operazioni con o tra i Soggetti Assimilati non aventi natura societaria (come le fondazioni) di cui al punto (i) della lettera b) della definizione di Parte Correlata contenuta nelle Modalità Applicative della presente Policy ECG.

intermedia sulla gestione e della relazione sulla gestione annuale, conformemente alle previsioni del Regolamento Consob "Parti Correlate", richiamate nella citata normativa (cui si rinvia).

Qualora un comunicato stampa di Eni SpA⁶² o di una sua società controllata abbia ad oggetto un rapporto con una Parte Correlata, fermo quanto previsto dall'articolo 6⁶³ del Regolamento Consob "Parti Correlate", il responsabile di riferimento dell'Operazione assicura che il comunicato riporti (i) nel caso di accordo non vincolante, l'indicazione che eventuali successivi accordi vincolanti dovranno essere definiti nel rispetto della normativa in materia di Operazioni con Parti Correlate; (ii) nel caso di accordo vincolante, l'indicazione che lo stesso è stato concluso nel rispetto della normativa in materia di Operazioni con Parti Correlate, verificandone preventivamente l'effettivo rispetto.

A.12.2 Informativa al Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e al Comitato Controllo e Rischi

Fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente indicati nel precedente capitolo A.10 della presente Policy ECG, sull'esecuzione di tutte le Operazioni con Parti Correlate e di quelle con Soggetti di Interesse disciplinate dalla presente Policy ECG è resa informativa trimestrale e semestrale, da parte dell'Amministratore Delegato di Eni SpA, nell'ambito dell'informativa periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA, come di seguito meglio descritte.

L'informativa semestrale è trasmessa preventivamente al Comitato Controllo e Rischi.

Si considera, a tal fine, "esecuzione" la stipula del contratto, o la sua revisione (es. modifica del valore o della scadenza), l'assunzione dell'obbligazione, il perfezionamento dell'operazione societaria (es. la costituzione di società o joint-venture, l'acquisto di partecipazioni) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o para-subordinato o il rilascio del parere da parte del Comitato competente (Comitato Controllo e Rischi o Comitato Remunerazione) avvenuti nel periodo di riferimento.

a) Informativa trimestrale

L'informativa ha ad oggetto le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse eseguite nel trimestre di riferimento, escluse quelle cui si applicano casi di esclusione ai sensi del precedente capitolo A.11 della presente Policy ECG ed è redatta sulla base dei flussi previsti nelle Modalità Applicative della presente Policy ECG.

b) Informativa semestrale

L'informativa è resa in occasione dell'approvazione della relazione intermedia sulla gestione e della relazione sulla gestione annuale, è redatta sulla base dei flussi previsti nelle Modalità Applicative della presente Policy ECG, e ha ad oggetto:

⁶² Per l'iter di approvazione dei comunicati stampa si rinvia alla normativa interna in materia di Comunicazione Esterna.

⁶³ Si riporta di seguito per completezza il testo dell'art. 6 del Regolamento Consob "Parti Correlate" (Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico): "Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti."

- le Operazioni con Soggetti di Interesse eseguite nel periodo di riferimento, comprese le informazioni sull'applicazione dei casi di esclusione ai sensi del precedente capitolo A.11 della presente Policy ECG;
- le Operazioni con Parti Correlate, comprese le informazioni sull'applicazione dei casi di esclusione ai sensi del precedente capitolo A.11 della presente Policy ECG, ad esclusione delle Operazioni con Parti Correlate alle quali si applichi un caso di esclusione ai sensi del capitolo A.11, lettera i) della presente Policy ECG per le quali le informazioni sono rese mediante riferimento alla relazione finanziaria annuale e alla relazione finanziaria semestrale.

Le singole Operazioni sono aggregate, in un unico report, per singola controparte.

c) Operazioni alle quali si applica un caso di esclusione, eseguite con Amministratori di Eni SpA o loro Parti Correlate

Nel caso di Operazioni, diverse dalle remunerazioni, con Amministratori di Eni SpA o loro Parti Correlate alle quali si applichi uno dei casi di esclusione di cui al capitolo A.11 della presente Policy ECG, il Procuratore dovrà comunque dare immediata informativa a valle dell'esecuzione al Comitato Controllo e Rischi nella prima riunione utile dello stesso, mettendone a conoscenza anche l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA; in caso di applicazione del caso di esclusione per Operazione di Importo Esiguo, l'informativa avviene contestualmente all'informativa semestrale.

B. MODALITÀ APPLICATIVE

■ B.1 DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA E DEFINIZIONI FUNZIONALI ALL'APPLICAZIONE DELLA POLICY ECG

Ai fini della applicazione della Policy ECG, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Consob "Parti Correlate" che dispone che "le procedure previste dal comma 1 garantiscono il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-bis del TUF", le definizioni che seguono sono tratte dai principi contabili internazionali (di seguito anche IFRS) adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE).

PARTI CORRELATE DI ENI⁶⁴: Una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio, ossia a Eni SpA.

Sono Parti Correlate di Eni⁶⁵:

⁶⁴ Cfr. IAS 24. Per le Società Controllate Quotate, oltre alle Parti Correlate di Eni, rilevano anche le proprie Parti Correlate. Si riporta, per completezza, la definizione di Parte Correlata ai sensi del paragrafo 9 dello IAS 24:

9. Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l'«entità che redige il bilancio»).

a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

⁶⁵ Al momento dell'emissione della presente Policy ECG, con riferimento alla definizione di Parte Correlata di cui allo IAS 24 non sono applicabili a Eni le seguenti fattispecie:

- a) le persone fisiche o gli Stretti Familiari di queste ultime che hanno il Controllo o il Controllo Congiunto su Eni SpA [IAS 24.9.a(i)] o che detengono una partecipazione in Eni SpA tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima [IAS 24.9.a(ii)];
- b) l'entità che esercita il Controllo Congiunto su Eni SpA [IAS 24.9.b(ii)];
- c) la joint venture partecipata dalla persona giuridica che esercita il Controllo Congiunto su Eni SpA [IAS 24.9.b(iii)] e IAS 24.9.b(iv);
- d) la collegata partecipata dal soggetto – persona fisica o giuridica – che esercita il Controllo Congiunto su Eni SpA [IAS 24.9.b(iv)] e IAS 24.9.b(vii);
- e) la controllata o la joint venture della persona fisica che esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole su Eni SpA [IAS 24.9.b(vi)];
- f) la collegata della persona fisica che esercita il Controllo su Eni SpA [IAS 24.9.b(vii)];

a) gli Amministratori, Sindaci effettivi o Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA⁶⁶ e del soggetto che esercita il Controllo su Eni SpA⁶⁷, nonché i loro Stretti Familiari. Ai fini della Policy ECG, è considerato Parte Correlata di Eni anche il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria della Società, inclusi i suoi Stretti Familiari;

b) un'entità che, alternativamente:

(i) controlla Eni⁶⁸, è controllata direttamente o indirettamente da Eni o è un Soggetto Assimilato, o è sottoposta a comune controllo con Eni SpA⁶⁹;

(ii) è collegata⁷⁰ o è una joint venture⁷¹ di Eni SpA in via diretta, oppure è una collegata o una joint venture in via diretta dell'entità controllante di Eni SpA⁷², oppure delle controllate di Eni SpA. Le imprese controllate da collegate o da joint venture di Eni SpA sono Parti Correlate di Eni SpA⁷³;

(iii) esercita Influenza Notevole su Eni SpA e le controllate di tale entità⁷⁴;

(iv) è un piano per benefici successivi al rapporto di lavoro⁷⁵ costituito a favore dei dipendenti di Eni SpA o di una qualsiasi altra entità correlata a Eni SpA⁷⁶;

g) l'entità che ha come Dirigente con responsabilità strategiche una persona fisica che ha il Controllo, o il Controllo Congiunto, su Eni SpA [IAS 24.9.b(vii)]; tale fattispecie include anche il caso in cui una persona fisica che ha il Controllo o il Controllo Congiunto su Eni SpA sia un dirigente con responsabilità strategiche della controllante dell'entità con la quale sono poste in essere Operazioni.

Nelle precedenti lettere d), e), f) e g) l'espressione "persona fisica" ricomprende anche agli Stretti Familiari di quest'ultima.

⁶⁶ Come di seguito definiti.

⁶⁷ Al momento dell'emissione della presente Policy ECG, Eni è soggetta al controllo di fatto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha comunicato la presenza di Dirigenti con responsabilità strategiche ad esso riferibili.

⁶⁸ Al momento dell'emissione della presente Policy ECG, Eni è soggetta al controllo di fatto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

⁶⁹ Cfr. IAS 24.9b(i).

⁷⁰ Una "**società collegata**" è una società, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole. Nel perimetro delle società collegate sono ricomprese le controllate della collegata. Per l'effettivo elenco delle società collegate, si fa riferimento alla banca dati Eni che elenca le partecipazioni societarie ai fini di bilancio, integrata dalle risultanze della banca dati prevista dalla Global Procedure "Modalità operative per l'attuazione della Policy Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate".

⁷¹ Le "joint venture" sono ricomprese tra le società sottoposte a controllo congiunto. In particolare, una "**joint-venture**" è un accordo per esercitare un controllo congiunto su un'impresa nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo. Nel perimetro delle joint venture sono ricomprese le controllate della joint venture. Per l'effettivo elenco delle "joint venture" si fa riferimento alla banca dati Eni che elenca le partecipazioni societarie ai fini di bilancio, integrata dalle risultanze della banca dati prevista dalla Global Procedure "Modalità operative per l'attuazione della Policy Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate".

⁷² Poiché alla data di emissione della presente Policy ECG Eni è sottoposta al controllo di fatto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono Parti Correlate, ai sensi dello IAS 24, con riferimento alle imprese correlate ad un ente governativo (c.d. government related entity), anche le imprese controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da un'entità governativa. Con riferimento a Eni, pertanto, rilevano i rapporti con le altre società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche per il tramite di Cassa Depositi e Prestiti SpA), con le relative controllate dirette e indirette e con le joint venture e collegate dirette del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non rilevano pertanto le Operazioni poste in essere da Eni con una controllata congiunta da/collegata di un'altra società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche per il tramite di Cassa Depositi e Prestiti SpA). Ad es., sul presupposto che Enel SpA sia controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non sono considerate Parti Correlate di Eni le società sulle quali Enel SpA esercita il Controllo Congiunto con altri investitori diversi da Eni, nonché le collegate di Enel SpA.

⁷³ Cfr. IAS 24.9.b(ii).

⁷⁴ Cfr. IAS 24.9.b(ii). Al momento dell'emissione della presente Policy ECG, la fattispecie è applicabile a Cassa Depositi e Prestiti SpA, che è Parte Correlata di Eni anche per il fatto di essere società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

⁷⁵ A titolo di esempio, sono inclusi in questa categoria i fondi pensione e i piani sanitari che erogano prestazioni successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro.

⁷⁶ Cfr. IAS 24.9.b(v).

DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE DI ENI SPA: sono i Chief, i Director primi riporti dell'Amministratore Delegato e del Presidente di Eni SpA, i Direttori Generali e, comunque, i componenti del Comitato di Direzione di Eni SpA.

INFLUENZA NOTEVOLE: sulla base delle disposizioni dello IAS 28 rappresenta il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una società, pur senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede direttamente o indirettamente (es. tramite la controllante) almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

STRETTI FAMILIARI: si considerano Stretti Familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con Eni, tra cui:

- il coniuge o il convivente di quella persona;
- i figli, anche minori; i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

Si intendono Stretti Familiari anche altri soggetti riconosciuti tali nelle dichiarazioni che le Parti Correlate di cui alla lettera a) rilasciano periodicamente⁸⁰.

⁸⁰ Ai fini interpretativi, si riportano le indicazioni dell'International Financial Reporting Standards Foundation nel proprio Update del maggio 2015: *"The Interpretations Committee further noted that the list of family members in paragraph 9 (a) – (c) is non exhaustive and does not preclude other family members of the family of a person. Consequently, the Interpretations Committee thought that other family members, including parents and grandparents, could qualify as close members of the family depending on the assessment of specific facts and circumstances"*.

■ B.2 FASE ISTRUTTORIA

B.2.1 Livello di rischio e misure di mitigazione

In coerenza con quanto indicato al capitolo A.5 della presente Policy ECG è di seguito riportato uno schema contenente il livello di rischio associato alle attività a rischio. La classificazione è basata sul rischio inerente, determinato d'intesa con la competente funzione di compliance integrata⁸¹, considerando la componente di rischio intrinseca, indipendentemente dal sistema di azioni poste in essere per la mitigazione del rischio stesso.

In base alla classificazione, sono state delineate di seguito le misure di mitigazione del rischio che devono essere seguite dal Procuratore, anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria.

Attività a rischio	Valutazione del rischio inerente
1. Approvvigionamento di beni e servizi	Alto
2. Vendita di beni e servizi	Alto
3. Operazioni finanziarie	Alto
4. Joint Ventures	Medio - Alto
5. M&A, Concessioni e Convenzioni	Medio - Alto
6. Trading & Shipping	Medio - Alto
7. Operazioni con intermediari e consulenti	Medio - Alto
8. Sponsorizzazioni e Partnership	Medio - Basso
9. Risorse Umane	Medio - Basso
10. Operazioni su Immobili	Basso
11. Community Investment & attività non profit	Basso

Quali misure di mitigazione del livello di rischio associato a ogni tipologia di attività, il Procuratore, anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria, accede alla Banca Dati "Parti Correlate e Soggetti di Interesse":

- per le Operazioni riferite ad attività a rischio Alto – al momento dell'Avvio delle Trattative per l'Operazione o della modifica delle condizioni di un'Operazione già approvata, ripetendo la verifica prima dell'esecuzione dell'Operazione⁸²;
- per le Operazioni riferite ad attività a rischio Medio – Alto – al momento dell'Avvio delle Trattative per l'Operazione o della modifica delle condizioni di un'Operazione già approvata,

⁸¹ Attraverso la metodologia definita dalla competente funzione di compliance integrata.

⁸² Qualora all'Operazione non sia applicabile alcun caso di esclusione di cui al capitolo A.11 della presente Policy ECG.

ripetendo la verifica se tra il momento dell'avvio o della modifica dell'Operazione e l'esecuzione della stessa intercorre un periodo di almeno 30 giorni⁸³;

- per le Operazioni riferite ad attività a rischio Medio – Basso – al momento dell'Avvio delle Trattative per l'Operazione o della modifica delle condizioni di un'Operazione già approvata, ripetendo la verifica qualora tra il momento dell'avvio o della modifica dell'Operazione e l'esecuzione della stessa intercorre un periodo di almeno 60 giorni⁸⁴;
- per le Operazioni riferite ad attività a rischio Basso – solo al momento dell'Avvio delle Trattative per l'Operazione o della modifica delle condizioni di un'Operazione già approvata.

A seguito delle verifiche nella Banca Dati, qualora la controparte dell'Operazione sia una Parte Correlata, per le Operazioni riferite ad attività a rischio Alto alle quali non sia applicabile alcun caso di esclusione di cui al capitolo A.11 della presente Policy ECG, il Procuratore – anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria – coinvolge sempre l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA ai fini dell'attivazione dell'iter previsto dalla Policy ECG.

Negli altri casi, il Procuratore – anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria – coinvolge l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA solo in caso di criticità, ad esempio qualora il Procuratore incontri particolari difficoltà nell'interpretazione normativa, inclusi la valutazione dei casi di esclusione e l'adempimento degli aspetti informativi, o in caso di problematiche operative (es. consultazione della banca dati e relativi esiti).

Il coinvolgimento dell'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA è sempre previsto qualora la controparte dell'Operazione sia un Amministratore, un Sindaco effettivo di Eni SpA, il Magistrato della Corte di Conti, un Dirigente con responsabilità strategiche di Eni SpA o del soggetto che controlla Eni SpA, un loro Stretto Familiare o una Parte Correlata da loro dichiarata.

B.2.2 Flussi istruttori

Qualora il Procuratore, o il soggetto delegato all'istruttoria, accerti che si tratta di un'Operazione con Parte Correlata e non sussistono casi di esclusione dall'applicazione della presente Policy ECG, lo stesso Procuratore, o il soggetto delegato all'istruttoria, deve trasmettere le informazioni con le relative valutazioni sull'Operazione, tramite i propri responsabili:

- (i) **nel caso di Operazioni di Eni SpA:** ai primi riporti dell'Amministratore Delegato di Eni SpA o del Presidente di Eni SpA ovvero ai loro primi riporti gerarchici di riferimento per l'Operazione⁸⁵.

In caso di Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA⁸⁶ o dell'Amministratore Delegato di Eni SpA⁸⁷, le informazioni con le relative valutazioni sull'Operazione sono trasmesse all'Amministratore Delegato di Eni SpA;

- (ii) **nel caso di Operazioni di società controllate o di altro Soggetto Assimilato facenti capo organizzativamente all'Amministratore Delegato di Eni SpA:** all'Amministratore Delegato

⁸³ Qualora all'Operazione non sia applicabile alcun caso di esclusione di cui al capitolo A.11 della presente Policy ECG.

⁸⁴ Qualora all'Operazione non sia applicabile alcun caso di esclusione di cui al capitolo A.11 della presente Policy ECG.

⁸⁵ Questi ultimi valutano, sulla base della rilevanza dell'Operazione, l'opportunità di informare il loro superiore gerarchico, primo riporto dell'Amministratore Delegato di Eni SpA o del Presidente di Eni SpA.

⁸⁶ Per Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA si intendono quelle previste dalla delibera del Consiglio stesso sulle materie ad esso riservate in via esclusiva.

⁸⁷ Per Operazioni di competenza dell'Amministratore Delegato di Eni SpA si intendono quelle non rientranti nella delibera del Consiglio di Amministrazione di Eni SpA sulle materie ad esso riservate in via esclusiva e sottoposte alla decisione dell'Amministratore Delegato stesso.

o Presidente/Amministratore Unico, ove previsto, o figura equivalente, della controllata o del Soggetto Assimilato;

- (iii) **nel caso di Operazioni di società controllate o di altro Soggetto Assimilato non facenti capo organizzativamente all'Amministratore Delegato di Eni SpA:** all'Amministratore Delegato o Presidente/Amministratore Unico, ove previsto, o figura equivalente, della controllata, che le trasmettono al responsabile della posizione organizzativa cui la società fa riferimento⁸⁸.

A seguito del completamento dell'istruttoria, la comunicazione al Comitato chiamato a formulare il parere deve essere inviata, anche tramite e-mail, al Segretario del Comitato Controllo e Rischi o Comitato Remunerazione, anche attraverso il personale della Funzione che supporta il Segretario nella propria attività.

■ B.3 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

B.3.1 Criteri di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Si considerano "Operazioni di Maggiore Rilevanza" le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%⁸⁹:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato della reporting entity (senza interessenze di terzi) ovvero, se maggiore, la capitalizzazione rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagabile alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'Operazione⁹⁰;
- per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

⁸⁸ Il responsabile valuta, sulla base della rilevanza dell'Operazione, l'opportunità di informare il suo superiore gerarchico.

⁸⁹ La percentuale è stabilita nella presente Policy ECG al capitolo A.2 "Operazioni di Maggiore Rilevanza".

⁹⁰ La determinazione del fair value è operata in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della reporting entity. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla reporting entity; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Se l'oggetto dell'Operazione è l'acquisizione/cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Se l'oggetto dell'Operazione è l'acquisizione/cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Se l'oggetto dell'Operazione è l'acquisizione/cessione di altre attività (cioè diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della reporting entity. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla reporting entity; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

I medesimi parametri sono utilizzati per valutare la rilevanza delle Operazioni poste in essere tra controllate; pertanto i denominatori dei rapporti sono riferiti alla reporting entity controllante.

Per le Operazioni poste in essere da una **Società Controllata Quotata** con Eni, o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società Controllata Quotata, le Operazioni si considerano di Maggiore Rilevanza quando almeno uno dei parametri indicati in precedenza risulti superiore alla soglia del 2,5%⁹¹.

B.3.2 Cumulo delle Operazioni con Parti Correlate ai fini dell'individuazione delle Operazioni Di Maggiore Rilevanza

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, si considerano anche le Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario - anche da società italiane o estere - le quali, pur non qualificandosi singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, siano concluse con la stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Eni e superino, ove cumulativamente considerate, nel corso dell'esercizio, le soglie di rilevanza indicate al punto B.3.1.

Ai fini della determinazione del cumulo non si considerano le Operazioni escluse ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo A.11 della presente Policy ECG.

In caso di cumulo di più Operazioni, in primo luogo è determinata la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici indicati in precedenza, ad essa applicabili; per

⁹¹ La percentuale è stabilita nella presente Policy ECG al capitolo A.2, "Operazioni di Maggiore Rilevanza". A tal fine rilevano i dati tratti dai documenti contabili della Società Controllata Quotata.

verificare il superamento delle soglie previste (5% o 2,5%) i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

B.3.3 Criteri alternativi di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate siano individuate come "di Maggiore Rilevanza" secondo gli indici indicati in precedenza e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare⁹², su richiesta dell'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance Parti Correlate di Eni SpA, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici.

A tal fine, sulla base delle informazioni che il Procuratore, o il soggetto delegato all'istruttoria, fornisce all'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance Parti Correlate di Eni SpA, quest'ultima comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

■ B.4 INDICI DI SIGNIFICATIVITÀ IN CASO DI OPERAZIONI CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E CON SOCIETÀ COLLEGATE

Il caso di esclusione previsto dal capitolo A.11 della presente Policy ECG⁹³ non si applica qualora:

1. le società parti dell'Operazione condividano uno o più consiglieri o dirigenti con responsabilità strategiche e tali soggetti beneficino di piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti esclusivamente dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'Operazione è svolta.

La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;

2. la società parte dell'Operazione sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi da Eni) dal soggetto che controlla Eni e il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto in Eni. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata⁹⁴.

⁹² Cfr. Allegato 3, paragrafo 2, del Regolamento Consob "Parti Correlate".

⁹³ Relativo alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, o collegate, incluse le loro società controllate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi, qualificati significativi di altre Parti Correlate della società.

⁹⁴ A titolo esemplificativo:

(i) **Interesse Significativo:** la società A controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (Eni), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $50\% + (50 \times 50\%) = 75\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%.

Qualora alla partecipazione nella Parte Correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo;

3. le società parte dell'Operazione siano partecipate dalle Parti Correlate di cui alla definizione contenuta nelle Modalità Applicative della presente Policy ECG, lettere a) e b) punto v) in misura superiore al 5%.

Non rappresenta, invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate da Eni o ad essa collegate.

Nella verifica della controparte dell'Operazione, che il Procuratore, o il soggetto delegato all'istruttoria, effettua accedendo alla Banca Dati "Parti Correlate e Soggetti di Interesse" gli stessi sono chiamati altresì a verificare la presenza di eventuali interessi significativi. In caso di sussistenza di interessi significativi di cui ai punti 1), 2) e 3), infatti, l'indicazione degli stessi è riportata nel campo che contrassegna la natura della controparte.

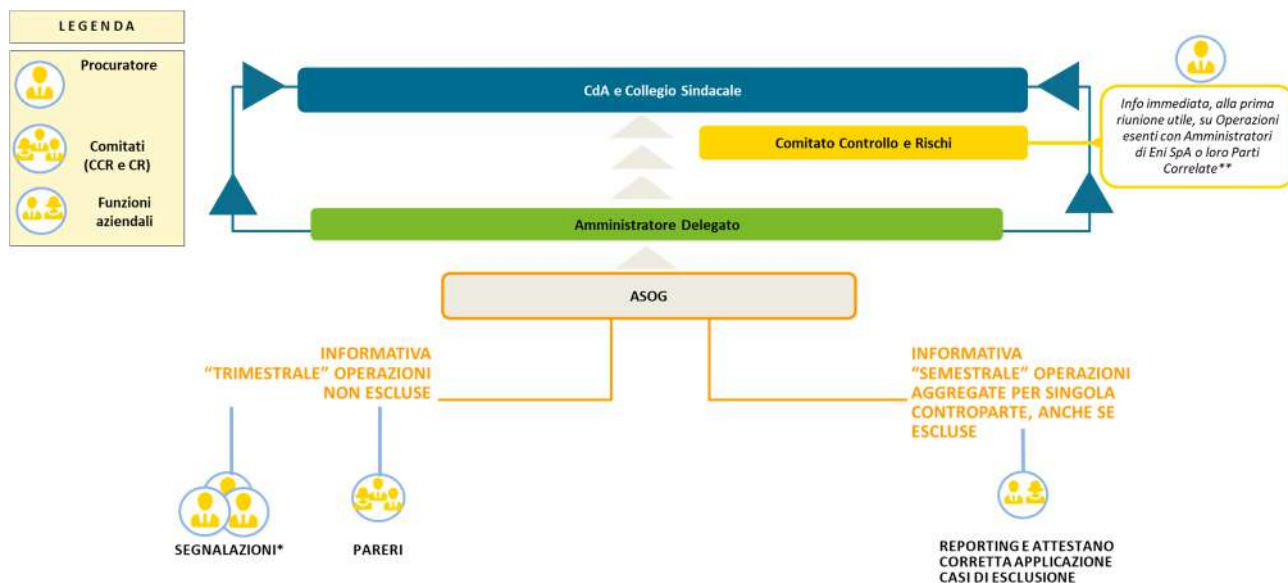
A tal fine, l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA verifica almeno semestralmente (i) con la Funzione competente per il bilancio consolidato e relazioni l'esistenza di eventuali società controllate, società collegate o a controllo congiunto di Eni SpA che siano partecipate dal soggetto che controlla Eni SpA e in cui il peso di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta in Eni SpA; e (ii) con la Funzione competente in materia di compensation & benefits di Eni SpA l'esistenza di piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti esclusivamente dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate di Eni SpA.

Nelle dichiarazioni rilasciate periodicamente dalle Parti Correlate di cui alla definizione contenuta nelle Modalità Applicative della presente Policy ECG, lettera a), queste sono tenute a dichiarare eventuali partecipazioni in società controllate, anche congiuntamente, o collegate di Eni SpA in misura superiore al 5% che siano da loro detenute, ovvero da loro Stretti Familiari, nonché da entità di cui hanno il Controllo, anche Congiunto.

■ B.5 FLUSSI INFORMATIVI AI FINI DELLA REDAZIONE DELL'INFORMATIVA PERIODICA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

Si riporta di seguito uno schema grafico di sintesi dei flussi informativi periodici al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eni SpA:

(ii) **Interesse non Significativo:** la società A controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (Eni), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A non detiene un interesse significativo in C, giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $10\% + (30\% \times 50\%) = 25\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.



* Casella di posta elettronica dedicata «Mbx Parti Correlate» gestita all'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate.

** In caso di applicazione del caso di esclusione per Operazione di Importo Esiguo, l'informativa avviene contestualmente all'informativa semestrale.

Ai fini, rispettivamente dell'informativa:

a) **trimestrale** - l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA richiede le informazioni necessarie ad alimentare l'informativa trimestrale alle Segreterie del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione con riferimento ai pareri rilasciati sulle Operazioni con Parti Correlate e sulle Operazioni con Soggetti di Interesse.

Tutti i Procuratori assicurano altresì la tempestiva trasmissione all'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate delle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti di Interesse alle quali non si applica un caso di esclusione e sulla loro avvenuta esecuzione.

b) semestrale - i referenti individuati dalle competenti funzioni, nell'ambito delle strutture di Eni, garantiscono la tempestiva trasmissione all'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA delle informazioni necessarie ad alimentare l'informativa semestrale, secondo i termini e con le modalità indicati dalla predetta unità, fornendo informazioni sull'applicazione dei casi di esclusione e attestandone la corretta applicazione. Particolare attenzione è richiesta con riferimento alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard⁹⁵.

Fermi i flussi informativi finalizzati alle informative trimestrali e semestrali di cui alle precedenti lettere a) e b), l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate di Eni SpA può richiedere ai suddetti referenti, per esigenze specifiche legate al sistema dei controlli, anche su richiesta di altre funzioni, informazioni sui rapporti in essere fra Eni SpA e/o le sue controllate o i Soggetti Assimilati, da un lato, e le Parti Correlate e/o i Soggetti di Interesse, dall'altro.

⁹⁵ Resta fermo, con riferimento alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni di Mercato o Standard di Maggiore Rilevanza, quanto previsto dal capitolo A.11, lettera h) della presente Policy ECG.

■ B.6 RIFERIMENTI NORMATIVI / RIFERIMENTI ESTERNI

CODICE CIVILE

CODICE ETICO - Codice Etico Eni;

MODELLO 231 – Modello 231 Eni;

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

TESTO UNICO DELLA FINANZA (TUF) – Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (cfr. art. 192-quinquies “Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate”);

REGOLAMENTO CONSOB “PARTI CORRELATE” – Regolamento adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con le Delibere Consob n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 21624 del 10 dicembre 2020 e da ultimo n. 22144 del 22 dicembre 2021.

Global Procedure

Modalità operative per l'attuazione della Policy Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate

**Policy di riferimento: Operazioni con Interessi degli
Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti
Correlate**

19 dicembre 2023
gp-pc-001-eni spa_it_r01



■ INDICE

■ 1. INTRODUZIONE	3
1.1 Obiettivi del documento	3
1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento	3
■ 2. BANCA DATI “PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE”: TENUTA, ACCESSO E ALIMENTAZIONE	4
2.1 Principi per l'alimentazione e la gestione della Banca Dati	4
2.2 Alimentazione della Banca Dati: ruoli, responsabilità e periodicità per gli aggiornamenti	5
2.3 Accesso alla Banca Dati	9
■ 3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	9
3.1 Documento Informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza	9
3.1.1 Termini per la pubblicazione del Documento Informativo	10
3.1.2 Pubblicazione dei pareri del Comitato Controllo e Rischi (o del Comitato Remunerazione) o di Esperti Indipendenti	10
3.1.3 Fusioni, scissioni, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni	11
3.1.4 Comunicazione alla Consob	11
■ 4. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELLA DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA DI ENI	11
■ 5. OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	12
■ 6. COMUNICATI STAMPA SU OPERAZIONI PRICE-SENSITIVE CON PARTI CORRELATE	13

■ 1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivi del documento

Il presente documento si riferisce ai sotto-processi tenuta, accesso e alimentazione della Banca Dati Parti Correlate e Soggetti di Interesse” e “obblighi di informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate” inerenti alla Policy ECG “Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate” (di seguito “Policy ECG”).

L’obiettivo del presente documento, in coerenza con la Policy ECG, è quello di:

- disciplinare (i) la tenuta e le modalità operative per l'alimentazione della Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse” (di seguito “Banca Dati”) , con particolare riferimento ai ruoli, alle responsabilità e alle tempistiche; (ii) le modalità di accesso alla suddetta Banca Dati;
- disciplinare il contenuto e i termini per la pubblicazione del Documento Informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonché per effettuare la relativa comunicazione a Consob. Sono altresì disciplinati gli obblighi di informazione periodica per le Operazioni con Parti Correlate e gli obblighi informativi per le Operazioni di Minore Rilevanza e il contenuto dei comunicati stampa su Operazioni che si qualificano price sensitive.

Restano ferme e si intendono qui richiamate le definizioni contenute nella Policy ECG.

1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento

Il presente documento ha gli stessi ambiti di applicazione della Policy ECG e si applica a:

- Eni SpA, con decorrenza immediata;
- società controllate¹ non quotate e relative controllate, tramite l'emissione di una propria Company Procedure, tempestivamente e comunque non oltre il 30 marzo 2024.
- Società Controllate Quotate e relative controllate, tramite l'emissione di una propria Company Procedure, adeguandone il testo ove necessario in conseguenza di specifici vincoli normativi e necessità di adattamento ai ruoli e responsabilità della società, previa informativa al Process Owner.

La presente Global Procedure annulla e sostituisce i seguenti documenti emessi da Eni SpA:

- Allegato B “Obblighi di Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate” emesso il 14 giugno 2021;
- Allegato E “Banche Dati: Gestione Cariche Sociali, Società Partecipate e Controllate Eni, Parti Correlate e Interessi Amministratori e Sindaci” alla MSG “Affari Societari e Governance” per la parte relativa alla Banca Dati “Parti Correlate e Soggetti di Interesse” emesso il 20 febbraio 2020.

Con riferimento alla responsabilità di aggiornamento del presente documento, all’archiviazione, conservazione della documentazione e tracciabilità dei dati e delle informazioni, si rimanda a quanto disciplinato dai paragrafi standard riportati nella Policy “Sistema Normativo”.

¹ Così come definite all'interno della Policy “Sistema Normativo”.

■ 2. BANCA DATI “PARTI CORRELATE E SOGGETTI DI INTERESSE”: TENUTA, ACCESSO E ALIMENTAZIONE

Le Parti Correlate di Eni e i Soggetti di Interesse sono ordinati, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, nella Banca Dati² creata sulla base (i) dell'elenco delle partecipazioni societarie Eni ai fini di bilancio, (ii) delle informazioni trasmesse da parte delle competenti funzioni, (iii) delle dichiarazioni che le Parti Correlate persone fisiche di cui alla lettera a) della definizione di “Parti Correlate”, contenuta nel capitolo B.1 della Policy ECG, rilasciano periodicamente, all'atto della nomina e semestralmente (di norma, a gennaio e a luglio), con riferimento all'identificazione delle Parti Correlate ad esse riferibili e, laddove previsto, dei Soggetti di Interesse³, nonché (iv) delle informazioni a disposizione di Eni.

2.1 Principi per l'alimentazione e la gestione della Banca Dati

La corretta e tempestiva alimentazione della Banca Dati è un presupposto imprescindibile per garantire la compliance alla normativa di riferimento.

Di conseguenza, le funzioni coinvolte nel processo qui disciplinato sono responsabili, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, del rispetto della tempestività, accuratezza, completezza e affidabilità dei dati, nonché della loro rilevazione e aggiornamento, anche tramite appositi sistemi informativi aziendali.

È assicurata la segregazione dei ruoli fra (i) chi inserisce i dati (“redattore”) e (ii) chi verifica la correttezza dei dati inseriti in bozza, validandoli a sistema (“validatore”)⁴.

Le informazioni immesse nella Banca Dati sono acquisite in via definitiva solo dopo essere state verificate e validate; solo dopo la validazione sono visualizzabili da parte degli utenti abilitati.

Tutti i dati sono trattati nel rispetto della normativa aziendale in materia di trattamento dei dati personali.

Deve essere garantita la tracciatura delle attività poste in essere⁵.

² Le informazioni e i dati sulle Parti Correlate e i Soggetti di Interesse contenuti nella Banca Dati consistono: (i) per le persone fisiche: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; (ii) per le persone giuridiche: denominazione sociale e, ove disponibili, sede legale, codice fiscale/partita IVA.

³ Soggetti riferiti ad Amministratori e Sindaci di Eni SpA. Non è previsto che gli Amministratori e i Sindaci delle società controllate rilascino dichiarazioni periodiche in tema di Parti Correlate e Soggetti di Interesse.

⁴ A sistema è previsto anche il “visualizzatore”, che è autorizzato ad accedere a tale banca dati esclusivamente per la consultazione e nel rispetto dell'area dati di competenza.

⁵ In particolare, per le attività connesse all'alimentazione dei dati nella Banca Dati, la tracciatura può consistere in *print screen* degli inserimenti a sistema contenuti in scambi di email fra i soggetti di cui sopra (redattore e validatore).

2.2 Alimentazione della Banca Dati: ruoli, responsabilità e periodicità per gli aggiornamenti

L'inserimento e aggiornamento dei dati anagrafici delle Parti Correlate e dei Soggetti di Interesse avviene con le modalità di seguito definite⁶:

a) per Amministratori, Sindaci effettivi, Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Eni SpA, Magistrato della Corte dei Conti, loro Stretti Familiari, entità da loro direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente, piani per benefici successivi al rapporto di lavoro di una qualsiasi altra entità correlata ad Amministratori, Sindaci (effettivi), Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA, Magistrato della Corte dei Conti e loro Stretti Familiari, nonché per i Soggetti di Interesse di Amministratori e Sindaci effettivi di Eni SpA,

sulla base delle dichiarazioni raccolte periodicamente, all'atto della nomina e semestralmente (di norma, a gennaio e luglio, purché siano decorsi almeno 3 mesi dalla nomina) dal Director Affari Societari e Governance, anche attraverso il responsabile della funzione competente in materia di normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA e Compliance Emittenti, e della struttura del Segretario del Consiglio di Amministrazione e Board Counsel di Eni SpA, ovvero di aggiornamenti comunicati dalla persona interessata⁷ in corso d'anno, l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate provvede agli aggiornamenti - inserendoli manualmente nel sistema⁸. La Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA e Compliance Emittenti valida i dati, previa verifica. La validazione, previa verifica, può essere effettuata anche dall'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate. In tale ultimo caso, il validatore deve essere persona diversa dal redattore e, di norma, coincide con il responsabile del redattore;

b) per le Società Eni⁹,

l'aggiornamento è automatico sulla base dell'interfaccia con la banca dati Società Partecipate e Controllate Eni¹⁰;

c) per i piani per benefici successivi al rapporto di lavoro costituiti a favore dei dipendenti di Eni SpA,

l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate riceve semestralmente l'aggiornamento dei piani per benefici successivi al rapporto di lavoro delle società controllate da Eni dalla funzione competente nell'area compensation & benefits di Eni SpA.

Gli aggiornamenti sono inseriti manualmente dall'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate nel sistema. La Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA e Compliance Emittenti valida i dati, previa verifica. La validazione, previa verifica, può essere effettuata anche dall'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate. In tale ultimo caso, il

⁶ La Banca Dati viene altresì aggiornata sulla base delle informazioni a disposizione di Eni.

⁷ Per gli Stretti Familiari la comunicazione avviene tramite Amministratori, Sindaci, Magistrato della Corte dei Conti e Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Eni SpA; per i Soggetti di Interesse la comunicazione avviene tramite gli Amministratori e Sindaci di Eni SpA a cui si riferiscono gli interessi.

⁸ Per gli organi sociali rileva la data di nomina (data dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione), ovvero la data di cessazione; per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Eni SpA la data in cui lo strumento organizzativo è pubblicato nella intranet aziendale.

⁹ Si tratta delle Società Eni rilevanti secondo le definizioni di parti correlate della Policy ECG.

¹⁰ Al momento dell'emissione del presente documento, si tratta della banca dati denominata "ESYS".

validatore deve essere persona diversa dal redattore e, di norma, coincide con il responsabile del redattore;

d) per le Associazioni e Fondazioni di Eni (Soggetti Assimilati)¹¹,

l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate richiede semestralmente alle funzioni competenti in materia di rapporti con organismi associativi e alla funzione competente di segreteria societaria controllate una conferma del perimetro delle Associazioni e Fondazioni di Eni.

Eventuali aggiornamenti sono inseriti manualmente dall'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate nel sistema. La Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA e Compliance Emittenti valida i dati, previa verifica. La validazione, previa verifica, può essere effettuata anche dall'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate. In tale ultimo caso, il validatore deve essere persona diversa dal redattore e, di norma, coincide con il responsabile del redattore;

e) il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)¹² e Dirigenti con Responsabilità Strategiche del MEF¹³,

con riferimento al MEF, l'aggiornamento è di competenza dell'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate che, sulla base di verifiche effettuate e comunicazioni ricevute dall'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la segreteria societaria, provvede agli aggiornamenti - inserendoli manualmente nel sistema; con riferimento ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche del MEF l'aggiornamento è di competenza dell'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate sulla base delle informazioni trasmesse dal MEF. La Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA e Compliance Emittenti valida i dati, previa verifica. La validazione, previa verifica, può essere effettuata anche dall'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate. In tale ultimo caso, il validatore deve essere persona diversa dal redattore e, di norma, coincide con il responsabile del redattore;

f) per le Società e piani per benefici successivi al rapporto di lavoro del "Gruppo MEF"¹⁴,

l'aggiornamento è di competenza della funzione competente per il bilancio consolidato e relazioni, che pubblica semestralmente l'elenco sul portale Lince e lo trasmette alla funzione competente per la compliance parti correlate che, con il supporto della funzione Information & Communication Technology, le carica automaticamente e in blocco nel sistema. L'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate verifica a campione la corrispondenza dell'inserimento e, con l'unità della Funzione Affari Societari e

¹¹ Si tratta dei soggetti non aventi natura societaria, nei quali Eni SpA, direttamente o indirettamente, abbia il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi di gestione.

¹² Al momento dell'emissione del presente documento, Eni è soggetta al controllo di fatto da parte del MEF. Qualora dovessero intervenire cambiamenti negli assetti proprietari di Eni, si rinvia alla definizione di Parti Correlate di Eni di cui alla Policy ECG, per la verifica e attivazione degli ulteriori flussi. Al momento dell'emissione del presente documento, Cassa Depositi e Prestiti SpA è Parte Correlata di Eni poiché esercita Influenza Notevole su Eni SpA ed anche per il fatto di essere società controllata dal MEF. Le società controllate direttamente e indirettamente da Cassa Depositi e Prestiti SpA sono comunicate semestralmente dalla funzione competente per il bilancio consolidato e relazioni, nell'ambito del flusso sulle società e piani per benefici successivi al rapporto di lavoro del "Gruppo MEF".

¹³ Al momento dell'emissione del presente documento, il MEF non ha comunicato la presenza di Dirigenti con Responsabilità Strategiche ad esso riferibili. Qualora il MEF comunicasse la presenza di Dirigenti con Responsabilità Strategiche ad esso riferibili, saranno attivati i flussi di cui alla precedente lettera a).

¹⁴ Si intendono le società controllate direttamente e indirettamente dal MEF e i relativi piani per benefici successivi al rapporto di lavoro. Qualora dovessero intervenire cambiamenti negli assetti proprietari di Eni, si rinvia alla definizione di Parti Correlate di Eni di cui alla Policy ECG, per la verifica e attivazione degli ulteriori flussi.

Governance competente per il monitoraggio e la reportistica banche dati, comunica alla funzione Information & Communication Technology la conclusione del procedimento di caricamento.

g) società controllate in via diretta o indiretta da collegate o da joint venture partecipate in via diretta o indiretta da Eni SpA,

l'aggiornamento è di competenza della funzione competente per il bilancio consolidato e relazioni, che pubblica semestralmente l'elenco sul portale Lince e lo trasmette alla funzione competente per la compliance parti correlate che, con il supporto della funzione Information & Communication Technology, le carica automaticamente e in blocco nel sistema. L'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per la compliance parti correlate verifica a campione la corrispondenza dell'inserimento e, con l'unità della Funzione Affari Societari e Governance competente per il monitoraggio e la reportistica banche dati, comunica alla funzione Information & Communication Technology la conclusione del procedimento di caricamento.

La seguente tabella schematizza le responsabilità di cui sopra:

ANAGRAFICA	CARICAMENTO E PERIODICITÀ	RESPONSABILE DEL DATO	RESPONSABILE DELL'ALIMENTAZIONE
Amministratori, Sindaci effettivi, Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Eni SpA e Magistrato della Corte dei Conti, loro Stretti Familiari, entità da loro direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente e relativi piani per benefici successivi al rapporto di lavoro, nonché i Soggetti di Interesse di Amministratori e Sindaci effettivi di Eni SpA	- Manuale - Nomina, semestrale (dichiarazioni, purché decorsi almeno 3 mesi dalla nomina) e ad evento	Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA e Compliance Emittenti	Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA, e Compliance Emittenti
Società Eni	- Automatico - Giornaliero (interfaccia giornaliera banche dati Società)	Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA e Compliance	Funzione Information & Communication Technology

	Partecipate e Controllate Eni)	Emittenti, con riferimento ai dati anagrafici e funzione competente per il Bilancio Consolidato e Relazioni, con riferimento alla qualificazione	
Piani per benefici successivi al rapporto di lavoro costituiti a favore dei dipendenti di Eni	■ Manuale ■ Semestrale	Funzione competente in materia di piani per benefici successivi al rapporto di lavoro	Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA, e Compliance Emittenti
Associazioni e Fondazioni di Eni	■ Manuale ■ Semestrale	Funzione competente in materia di Rapporti con Organismi Associativi e Funzione competente di Segreteria Societaria Controllate	Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA, e Compliance Emittenti
MEF e Dirigenti con Responsabilità Strategiche del MEF	■ Manuale ■ Ad evento	Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA, e Compliance Emittenti	Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA, e Compliance Emittenti
Società e piani per benefici successivi al rapporto di lavoro del "Gruppo MEF"	■ Automatico (in blocco) ■ Semestrale	Funzione competente per il Bilancio Consolidato e Relazioni	Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA e Compliance Emittenti e Funzione Information & Communication Technology
Società controllate in via diretta o indiretta da collegate o da joint venture partecipate in via diretta o indiretta da Eni SpA	■ Automatico e in blocco ■ Semestrale	Funzione competente per il Bilancio consolidato e Relazioni	Funzione competente per la Normativa, Governance e Segreteria Societaria Eni SpA e Compliance Emittenti e funzione Information & Communication Technology

2.3 Accesso alla Banca Dati

La Banca Dati è disponibile sul portale intranet di Eni ai soggetti autorizzati ed è altresì resa disponibile a un indirizzo internet di dominio Eni affinché ne sia garantito l'accesso, qualora non sia raggiungibile il portale intranet di Eni.

I procuratori e i soggetti delegati all'istruttoria, tenuti a verificare se la controparte di un'Operazione sia una Parte Correlata o un Soggetto di Interesse, devono essere autorizzati all'accesso alla Banca Dati inserendo apposita richiesta nel portale Identity Governance.

La Banca Dati può essere utilizzata anche per ulteriori finalità di compliance e reporting, secondo quanto stabilito dalla Policy ECG o da altri strumenti di controllo.

Il funzionamento della Banca Dati è demandata ad altro strumento operativo di dettaglio.

■ 3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le Operazioni con Parti Correlate realizzate da Eni SpA e dalle società controllate sono comunicate al pubblico conformemente alle previsioni del Regolamento Consob "Parti Correlate" secondo le seguenti modalità e tempistiche:

3.1 Documento Informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, Eni SpA predispone, ai sensi della normativa vigente, un documento informativo (di seguito "Documento Informativo") redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob "Parti Correlate" (v. Format "Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" pubblicato in apposita sezione del sistema in cui vengono pubblicati gli strumenti normativi).

Il Documento Informativo è predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, Eni SpA e/o società controllate da Eni SpA o Soggetti Assimilati ai sensi della Policy ECG concludano con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Eni SpA, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nelle Modalità Applicative della Policy ECG. Ai fini del cumulo rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi del capitolo A.11 della Policy ECG.

3.1.1 Termini per la pubblicazione del Documento Informativo

Fermo quanto previsto dalla normativa interna in materia di Abuso delle Informazioni di Mercato (Emittenti) e dalla normativa vigente in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora lo stesso deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro 7 giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui Eni SpA ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico della Finanza, le società controllate trasmettono tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento secondo le modalità previste da Eni SpA nella normativa interna in materia di Abuso delle Informazioni di Mercato (Emittenti).

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato, Eni SpA, entro il 21° giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del Documento. Eni SpA può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

3.1.2 Pubblicazione dei pareri del Comitato Controllo e Rischi (o del Comitato Remunerazione) o di Esperti Indipendenti

Nei termini previsti per la pubblicazione del Documento Informativo Eni SpA mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri del Comitato Controllo e Rischi¹⁵ e degli Esperti Indipendenti di cui il Comitato Controllo e Rischi o il Consiglio di Amministrazione si siano eventualmente avvalsi. Con riferimento ai pareri degli Esperti Indipendenti, Eni SpA può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Consob "Parti Correlate" (v. Format "Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate"), motivando tale scelta.

¹⁵ Ovvero del Comitato Remunerazione in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA.

3.1.3 Fusioni, scissioni, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, Eni SpA sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 del Regolamento Consob "Parti Correlate" (v. "Format Documento Informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate") per la redazione del documento informativo e dai medesimi articoli 70 e 71.

In tal caso, il Documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, Eni SpA può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

3.1.4 Comunicazione alla Consob

La Funzione Affari Societari e Governance di Eni SpA, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri in precedenza indicati mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

■ 4. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELLA DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA DI ENI

Ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico della Finanza, Eni SpA fornisce informazione, nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima Relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

Con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole Operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:

- a) nella relazione sulla gestione annuale:
 - 1. ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrate le Operazioni con Parti Correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali Operazioni;

2. l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
 - il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - la natura della relazione con la Parte Correlata;
 - l'oggetto dell'Operazione;
 - il corrispettivo dell'Operazione;
 - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione con Parti Correlate sul bilancio dell'impresa;
- b) nella relazione intermedia sulla gestione:
 1. qualsiasi modifica delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
 2. l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella precedente lettera a), punto n. 2).

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Inoltre qualora un'Operazione classificabile di Maggiore Rilevanza sia oggetto di esclusione dalle procedure autorizzative descritte nella Policy ECG in quanto Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard secondo quanto previsto dal capitolo A.11, lett. h) Eni è tenuta a dare comunicazione a Consob e al Comitato Controllo e Rischi (o al Comitato Remunerazione) entro i termini di cui al capitolo A.11, lett. h) delle informazioni relative a controparte, oggetto, corrispettivo delle Operazioni escluse, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che le Operazioni siano Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi e documentati elementi di riscontro. Inoltre, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, in aggiunta a quanto previsto alla lettera "a" del presente capitolo, è fornita indicazione della circostanza che le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ancorché rilevanti, sono state concluse nel reporting period avvalendosi dell'esclusione procedurale.

■ 5. OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Fermo quanto previsto dal precedente capitolo 4, non ci sono obblighi informativi esterni specifici per le Operazioni di Minore Rilevanza, ad eccezione delle Operazioni approvate con parere negativo del Comitato Controllo e Rischi (o del Comitato Remunerazione), delle quali va data informativa al pubblico su base trimestrale con evidenza della controparte, oggetto e corrispettivo dell'Operazione, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

■ 6. COMUNICATI STAMPA SU OPERAZIONI PRICE-SENSITIVE CON PARTI CORRELATE

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia comunicata al pubblico mediante un comunicato stampa diffuso in ottemperanza alla normativa vigente in materia di market abuse e della normativa interna in materia di Abuso delle Informazioni di Mercato (Emittenti) quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura di tale correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza di cui alle Modalità Applicative della Policy ECG e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e gli eventuali casi di esclusione procedurale di cui al capitolo A.11 della Policy ECG;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante il parere contrario del Comitato Controllo e Rischi¹⁶.

¹⁶ Ovvero del Comitato Remunerazione in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA.